



BCC Vita S.p.A.

Gruppo Cattolica Assicurazioni

StartEvolution 3.1

(Codice Prodotto 7008U)

ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON PRESTAZIONI LEGATE AL VALORE DELLE QUOTE DI FONDI INTERNI E AL RENDIMENTO DI UNA GESTIONE SEPARATA E CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE

SET INFORMATIVO composto da:

– Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID – Key Information Document)

- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti di investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)
- Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario
- Modulo di Polizza

Il presente prodotto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI – ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari



Assicurazione mista a premio unico e premi unici aggiuntivi con prestazioni legate al valore delle quote di fondi interni e al rendimento di una gestione separata e con prestazione addizionale per il caso di morte

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

BCC Vita S.p.A.

Prodotto: BCCVita - StartEvolution 3.1

Contratto Multiramo (Ramo I e III)

Data di aggiornamento: 30/06/2020 - Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

BCC Vita S.p.A. – Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, Sede Legale: Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Tel. 02466275; Sito internet: www.bccvita.it; E-mail: info@bccvita.bcc.it; PEC: bccvita@pec.gruppocattolica.it

BCC Vita S.p.A., Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni. Sede Legale e Direzione Generale: Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, Italia; Tel. 02466275; sito internet: www.bccvita.it; e-mail: info@bccvita.bcc.it; PEC: bccvita@pec.gruppocattolica.it; Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: provvedimento ISVAP n. 2091 del 29 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 132 del 7 giugno 2002; Iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00143.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 201 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 62 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 117 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 73 milioni di euro **(a)**;
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 33 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 187 milioni di euro **(b)**;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 180 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,55 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) **(b/a)**.

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.bccvita.it

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

StartEvolution 3.1, a fronte del versamento di un premio unico iniziale, il prodotto offre la possibilità di scegliere uno dei quattro Profili di Investimento proposti dalla Compagnia, differenziati per l'esposizione minima e massima consentita nelle singole componenti di investimento previste: Gestione Separata "BCC Vita Futuro" e uno o più dei 2 Fondi Interni "BCC Vita Azionario Globale Flessibile" e "BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile".

PRESTAZIONI PRINCIPALI

Capitale in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto

Tale capitale è costituito dalla somma dei due seguenti importi:

1. il capitale rivalutatosi alla scadenza del contratto relativamente al capitale investito in Gestione Separata "BCC Vita Futuro";
2. il controvalore totale delle Quote del Fondo o dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di scadenza, pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario.

Capitale in caso di morte dell'Assicurato

Tale capitale è costituito dalla somma dei due seguenti importi:

1. il capitale complessivo, inteso come la somma tra:
 - 1.1 per i Fondi Interni: il controvalore totale delle Quote del Fondo o dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di

ricezione del certificato di morte dell'Assicurato da parte della Compagnia (pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario);

- 1.2 per la Gestione separata: il capitale rivalutato alla data di decesso dell'Assicurato, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese in cui è avvenuto il decesso).
2. l'importo addizionale ottenuto moltiplicando il capitale complessivo (come definito al punto 1.) per una percentuale riportata qui di seguito nella Tabella, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso. L'importo addizionale non può comunque superare il capitale massimo addizionale per il caso di morte come riportato nella Tabella.

Età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso	Fattore (%) di moltiplicazione	Capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte (Euro)
Fino a 39 anni	70,00%	50.000,00
Da 40 a 49 anni	40,00%	30.000,00
Da 50 a 59 anni	15,00%	10.000,00
Da 60 a 69 anni	3,00%	5.000,00
Da 70 a 79 anni	0,50%	3.000,00
80 anni e oltre	0,25%	1.000,00

Nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute, il capitale in caso di morte sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia d'età prevista nella Tabella, indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

OPZIONI CONTRATTUALI

Conversione in rendita

Il pagamento della somma corrispondente alla prestazione in caso di vita dell'Assicurato a scadenza avviene in forma di capitale in un'unica soluzione. In alternativa è facoltà del Contraente scegliere la seguente opzione: l'erogazione di una rendita annua vitalizia. L'importo della rendita sarà determinato in base alle condizioni in vigore al momento dell'esercizio del diritto d'opzione. Le condizioni saranno pertanto rese note al momento della richiesta dell'opzione di rendita da parte del Contraente.

Le possibili forme di rendita vitalizia sono:

1. la rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
2. la rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
3. la rendita annua vitalizia rivalutabile che verrà corrisposta in modo certo per 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, anche qualora si dovesse verificare il decesso dell'Assicurato in tale periodo, e successivamente finché l'Assicurato sarà in vita.

La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di erogazione.

La Compagnia, almeno sessanta giorni prima della data prevista per il relativo esercizio, fornisce per iscritto all'avente diritto una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche. Detta descrizione contiene anche l'impegno della Compagnia a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, il Fascicolo informativo relativo ai prodotti assicurativi vita per i quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

Opzione "Take Profit"

L'opzione è attivabile unicamente al momento della sottoscrizione del contratto e afferente alla sola quota investita nel Fondo Interno "BCC Vita Azionario Globale Flessibile", prevede – annualmente – uno Switch Automatico finalizzato al consolidamento dell'eventuale plusvalenza realizzata nel Fondo medesimo qualora quest'ultima ecceda la soglia del 10%.

Opzione "Decumulo Finanziario"

L'opzione è attivabile alla sottoscrizione del contratto o, successivamente, nel corso della durata contrattuale - unicamente se non sia attiva l'opzione "Investimento" o "Take Profit" - prevede la liquidazione progressiva del capitale attraverso un Piano di Riscatti parziali programmati.

Opzione "Investimento"

L'opzione "Investimento", attivabile alla sottoscrizione del contratto o, successivamente, nel corso della durata contrattuale - unicamente se non sia attiva l'opzione "Decumulo Finanziario" o "Take Profit" - prevede lo spostamento progressivo, per importo, del capitale dalla Gestione Separata al/i Fondo/i Interno/i, attraverso un Piano di Switch programmati con frequenza mensile.

Switch

Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la possibilità di trasferire Quote da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni).

Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la possibilità di trasferire Quote da un Fondo Interno alla Gestione Separata "BCC Vita Futuro" o viceversa (switch tra Fondi Interni e Gestione Separata); tale diritto è consentito una sola volta per ogni anno di contratto.

La Compagnia detrarrà dall'importo trasferito gli eventuali costi per il trasferimento.

Il presente contratto consente le operazioni di switch sopra elencate nel rispetto dei limiti massimi e minimi indicati dal Profilo di Investimento prescelto.

Non sono previste limitazioni in termini di numero quote o di importo minimo per singole operazioni di switch, né capitali residui minimi per le singole componenti sottostanti all'investimento, fatti salvi i limiti di cui sopra.

La Compagnia inibirà le eventuali richieste di switch volontario effettuate dal Contraente nel corso della settimana in cui avviene lo svolgimento delle operatività di: Switch Programmato derivante dall'opzione "Investimento" e dell'eventuale attività di ribilanciamento (switch automatico) derivante dal Monitoraggio su esposizione massima sul Fondo Interno "BCC Vita Azionario Globale Flessibile" e dall'opzione "Take Profit", nonché nella settimana antecedente a tali operatività.

Non sarà inoltre possibile effettuare richieste di switch nelle due settimane antecedenti la data di scadenza del contratto e nella settimana antecedente l'eventuale operatività di Riscatto parziale programmato derivante dall'opzione di "Decumulo Finanziario".

Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter effettuare trasferimenti (switch) anche a favore dei nuovi Fondi Interni.

La Compagnia si riserva la possibilità di definire nuove modalità per le operazioni di trasferimento, che si rendessero necessarie, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente, che in ogni caso verranno rese note al Contraente mediante comunicazione scritta.

Il valore unitario della Quota, con l'indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato sul sito internet della Compagnia: www.bccvita.it.

Il regolamento della gestione separata "BCC Vita Futuro" è pubblicato sul sito internet della Compagnia www.bccvita.it.

Il regolamento del Fondo interno "BCC Vita Azionario Globale Flessibile" è pubblicato sul sito internet della Compagnia www.bccvita.it.

Il regolamento del Fondo interno "BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile" è pubblicato sul sito internet della Compagnia www.bccvita.it.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Limitazioni: il capitale in caso di decesso sarà pari solamente al capitale complessivo qualora il decesso sia causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo;
- abuso di alcol, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell'Assicurato;

oppure dall'esercizio o dalla pratica delle seguenti attività sportive:

- attività alpinistiche o speleologiche senza guida alpina;
- automobilismo, motociclismo, motonautica;
- sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela);
- kayak, rafting;
- ciclismo agonistico;
- slittino e guidoslitta a livello agonistico;
- pugilato e arti marziali a livello agonistico;
- rugby professionistico;
- immersioni subacquee con autorespiratore;
- salti dal trampolino con sci o idrosci.

Nel caso in cui l'Assicurato appartenga ad uno dei Corpi Armati dello Stato (militari o di Polizia) o ai Vigili del Fuoco, per il decesso che lo stesso dovesse subire nello svolgimento della propria attività professionale il capitale riconosciuto in caso di morte sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia d'età prevista dalla Tabella di cui al precedente box "Quali sono le prestazioni?", indipendentemente dall'età dell'Assicurato. Qualora il decesso dell'Assicurato sia causato dallo svolgimento di attività extra-professionale, verrà corrisposto il capitale assicurato senza la limitazione sopra indicata.



Ci sono limiti di copertura?

Periodo di carenza: qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, il capitale assicurato non verrà corrisposto. In tal caso verrà corrisposto solamente il capitale complessivo.

Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.

Tuttavia, la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
- di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto alla precedente sezione "Che cosa NON è assicurato?" – l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica prima della conclusione del contratto, compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato.

È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l'Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente il capitale complessivo.

Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.

Se il decesso dell'Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla conclusione del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato senza la limitazione sopra indicata.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia:

Al fine di consentire l'esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.

Il Contraente e/o i Beneficiari e/o l'intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:

In caso di recesso dal contratto:

- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.

In caso di riscatto:

- richiesta presentata e sottoscritta dal Contraente;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.

In caso di decesso:

- richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
- certificato di morte dell'Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune;
- relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
- atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o meno di testamento (per capitali non superiori a 100.000,00 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e contenente:
 - in presenza di testamento:

- copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti;
- l'attestazione che il testamento pubblicato è l'ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi o degli eredi testamentari;
- in assenza di testamento:
 - le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi dell'Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza);
- in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione;
- in caso di decesso conseguente a incidente stradale, infortunio, suicidio o omicidio, copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo dell'evento ed eventuale documentazione di chiusura inchiesta rilasciata dalla Procura competente al fine di consentire alla Compagnia di valutare l'operatività della garanzia.

A scadenza:

- richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dai Beneficiari. La richiesta dovrà essere firmata anche dal Contraente nel caso in cui il contratto preveda un'opzione per l'erogazione della prestazione;
- certificato di esistenza in vita o autodichiarazione di esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dal Contraente;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
- in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione.

Su richiesta del Contraente e/o dei Beneficiari, al verificarsi dell'evento assicurato, la Compagnia si impegna a consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa.

La Compagnia, anche nell'interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. verbale 118, verbale dell'autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.).

Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l'identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l'informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS.

Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione richiesta, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

Deve essere resa pronta comunicazione alla Compagnia nei casi di:

- Trasferimento di domicilio del Contraente e/o dell'Assicurato in uno stato estero.

Prescrizione:

I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.

Erogazione della prestazione:

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante Fax al numero 0221072250 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla consegna di detta documentazione completa da parte del Contraente e/o dei Beneficiari

	<p>all'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.</p> <p>Se il pagamento non avviene entro questo termine, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.</p> <p>In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:</p> <p>A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrispondere, in caso di decesso dell'Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione, solamente il capitale complessivo. <p>B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. <p>In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età effettiva, delle somme dovute.</p>

 **Quando e come devo pagare?**

Premio	<p>Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo non inferiore a 15.030,00 Euro. Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può effettuare versamenti in forma di premi unici aggiuntivi di importo <u>non inferiore a 2.500,00 Euro</u>. <u>La Compagnia – relativamente ai premi destinati alla Gestione Separata BCC Vita Futuro – si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto "StartEvolution 3.1", dandone comunicazione al Contraente.</u></p> <p>In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi investiti nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale, degli eventuali versamenti aggiuntivi e degli eventuali switch in entrata effettuati dallo stesso Contraente, anche con più contratti, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente o gli switch in uscita, <u>non potrà essere superiore a 750.000,00 Euro</u>.</p> <p>Inoltre, per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 2.500.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "BCC Vita Futuro", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.</p> <p>Al momento della decorrenza del contratto o degli eventuali successivi versamenti aggiuntivi, il premio versato dal Contraente, al netto dei costi gravanti sul premio, è investito in Quote di uno o più Fondi Interni e nella Gestione separata, nei limiti previsti dal Profilo di Investimento prescelto tra i quattro Profili di Investimento proposti dalla Compagnia, differenziati per l'esposizione minima e massima consentita nelle singole componenti di investimento previste e di seguito illustrate:</p>										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente sottostante</th> <th>Percentuale minima e massima di esposizione nelle singole componenti per Profili di investimento Profilo A</th> <th>Percentuale minima e massima di esposizione nelle singole componenti per Profili di investimento Profilo B</th> <th>Percentuale minima e massima di esposizione nelle singole componenti per Profili di investimento Profilo C</th> <th>Percentuale minima e massima di esposizione nelle singole componenti per Profili di investimento Profilo D*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gestione Separata BCC Vita Futuro</td> <td>Esposizione minima pari al 10% e massima pari al</td> <td>Esposizione minima pari al 10% e massima pari al</td> <td>Esposizione minima pari al 10% e massima pari al</td> <td>Esposizione minima pari al 10% e massima pari al</td> </tr> </tbody> </table>	Componente sottostante	Percentuale minima e massima di esposizione nelle singole componenti per Profili di investimento Profilo A	Percentuale minima e massima di esposizione nelle singole componenti per Profili di investimento Profilo B	Percentuale minima e massima di esposizione nelle singole componenti per Profili di investimento Profilo C	Percentuale minima e massima di esposizione nelle singole componenti per Profili di investimento Profilo D*	Gestione Separata BCC Vita Futuro	Esposizione minima pari al 10% e massima pari al	Esposizione minima pari al 10% e massima pari al	Esposizione minima pari al 10% e massima pari al	Esposizione minima pari al 10% e massima pari al
Componente sottostante	Percentuale minima e massima di esposizione nelle singole componenti per Profili di investimento Profilo A	Percentuale minima e massima di esposizione nelle singole componenti per Profili di investimento Profilo B	Percentuale minima e massima di esposizione nelle singole componenti per Profili di investimento Profilo C	Percentuale minima e massima di esposizione nelle singole componenti per Profili di investimento Profilo D*							
Gestione Separata BCC Vita Futuro	Esposizione minima pari al 10% e massima pari al	Esposizione minima pari al 10% e massima pari al	Esposizione minima pari al 10% e massima pari al	Esposizione minima pari al 10% e massima pari al							

	Componente sottostante	Percentuale minima e massima di esposizione nelle singole componenti per Profili di investimento Profilo A	Percentuale minima e massima di esposizione nelle singole componenti per Profili di investimento Profilo B	Percentuale minima e massima di esposizione nelle singole componenti per Profili di investimento Profilo C	Percentuale minima e massima di esposizione nelle singole componenti per Profili di investimento Profilo D*
			50%	50%	50%
	Fondo Interno BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile	Esposizione massima pari al 90%			
	Fondo Interno BCC Vita Azionario Globale Flessibile	Esposizione massima pari al 10%	Esposizione massima pari al 50%	Esposizione massima pari al 90%	Non prevista

*Il Profilo di Investimento D è riservato esclusivamente a polizze in cui il Contraente e l'Assicurato abbiamo un'età minima di 65 anni.

Durante tutta la vita del contratto, viene monitorata trimestralmente l'esposizione massima della componente investita nel Fondo Interno "BCC Vita Azionario Globale Flessibile", affinché la stessa rispetti i limiti imposti dal Profilo di Investimento prescelto.

La Compagnia provvede all'investimento del premio.

Il pagamento del premio alla sottoscrizione del contratto e degli eventuali versamenti aggiuntivi avviene presso la Banca del Contraente, se convenzionata con la Compagnia, attraverso SDD (Sepa Direct Debit).

Il Contraente ha la facoltà di modificare la Banca o il conto corrente di appoggio.

Ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, nel caso di estinzione del conto corrente di appoggio, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento di eventuali premi unici aggiuntivi.

Rimborso	Il rimborso del premio è previsto nel caso di recesso dal contratto. Si rimanda alle successive sezioni per ulteriori dettagli.
Sconti	Per questo prodotto non sono previsti sconti di premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il presente contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 25 anni. <u>Il Contraente e l'Assicurato devono avere il domicilio per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata a esercitare l'attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; se nel corso del contratto il domicilio viene trasferito in uno Stato diverso da quelli sopra, il contratto dovrà essere risolto.</u>
Sospensione	Non è prevista la sospensione del contratto.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Il prodotto non consente la revoca della proposta in quanto il contratto viene concluso contestualmente mediante la sottoscrizione del Modulo di polizza.
Recesso	<u>Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. Il recesso si esercita mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.</u> La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di conclusione degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati. A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante fatto salvo l'obbligo della Compagnia di rimborsare al

	<p>Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, un importo pari alla somma tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni, sia in caso di incremento che di decremento delle stesse; • la parte di premio investita nella Gestione Separata; • i costi gravanti sul premio. <p><u>L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.</u></p>
Risoluzione	Non è prevista la risoluzione da parte del Contraente attraverso la sospensione del pagamento del premio.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto può essere adatto a clienti sia persone fisiche che persone giuridiche che intendono differenziare il loro investimento in un orizzonte temporale di lungo periodo, realizzando un portafoglio compatibile con il proprio profilo di rischio/rendimento e con le proprie conoscenze ed esperienze finanziarie/assicurative.

L'investimento sulla componente legata ai Fondi Interni nei limiti massimi definiti dal profilo è indicato a clienti capaci di sostenere maggiori perdite e disposti ad accettare maggiori fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti più vantaggiosi.

La descrizione del tipo di cliente cui è rivolto il prodotto varia comunque a seconda del Profilo di Investimento prescelto e della effettiva combinazione fra le diverse opzioni finanziarie, in considerazione del relativo indicatore di rischio.

L'età dell'Assicurato, al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non può essere inferiore a 18 anni né superiore a 90 anni; l'età assicurativa massima alla scadenza non può essere superiore a 100 anni.

L'età minima del Contraente al momento della stipulazione del contratto è 18 anni.

Il Profilo di Investimento D è riservato esclusivamente a polizze in cui il Contraente e l'Assicurato abbiamo un'età minima di 65 anni.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.

I costi a carico del contraente sono:

Costi per riscatto

I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal valore complessivo di polizza.

Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.

I costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella tabella che segue.

Data di richiesta di riscatto	Costi per riscatto
Nel corso del 1° anno (*)	4,00%
Nel corso del 2° anno	3,00%
Nel corso del 3° anno	2,00%
Nel corso del 4° anno	1,00%
Nel corso del 5° anno	0,50%
Trascorsi 5 anni	Nessun costo

(*) il riscatto è consentito trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.

Costi per l'erogazione della rendita

Il presente contratto prevede un costo per il pagamento della rendita (implicito nella rata di rendita), determinato applicando le percentuali riportate nella seguente tabella al capitale derivante dalla prestazione prevista dal contratto originario.

Rateazione della rendita	Costo per il pagamento della rendita
Annuale	1,15%
Semestrale	1,30%
Trimestrale	1,60%
Mensile	2,80%

Costi di switch

• Costi per trasferimenti di Quote presso un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni):

Per ogni anno di vigenza del contratto, i primi 5 trasferimenti di Quote (switch tra Fondi Interni) da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno sono gratuiti.

I trasferimenti successivi saranno soggetti a spese amministrative pari a 25,00 Euro per ciascun trasferimento. Tali spese verranno trattenute dalla Compagnia, che le detrae dal controvalore delle Quote trasferite.

- **Costi per trasferimenti da un Fondo Interno alla Gestione Separata o viceversa (switch tra Fondi Interni e Gestione Separata):** Per ogni anno di vigenza del contratto, la singola operazione consentita di trasferimento da un Fondo Interno alla Gestione Separata o dalla Gestione Separata verso Fondo Interno (switch tra Fondi Interni e Gestione Separata), è gratuita.

Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento, con riferimento a ciascuna tipologia di costo di cui al presente contratto:

Tipo costo	Premio/Fondo Interno	Misura costo	Provvigioni percepite in media dagli Intermediari (quota parte dei costi)
a) Costi gravanti sul premio - Costi fissi:	-	30,00 Euro	0,00%
b) Costi gravanti sul premio - Costi variabili (*):	Fino a 49.999,99 Euro	2,20%	36,36%
b) Costi gravanti sul premio - Costi variabili (*):	Da 50.000,00 a 149.999,99 Euro	1,20%	41,67%
b) Costi gravanti sul premio - Costi variabili (*):	Da 150.000,00 Euro	0,60%	50,00%
c) Costi per riscatto:	-	Variabili	0,00%
d) Costi per trasferimenti (switch):	-	Variabili	0,00%
e) Costi gravanti sui Fondi Interni - Commissioni di gestione:	BCC Vita Azionario Globale Flessibile	1,50%	46,67%
e) Costi gravanti sui Fondi Interni - Commissioni di gestione:	BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile	0,85%	35,29%
f) Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili - Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata BCC Vita Futuro	-	1,30%	29,23%

(*) sul premio al netto dei costi fissi.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Con il presente contratto di assicurazione:

Per la parte investita nei Fondi Interni

- il Contraente assume i rischi finanziari riconducibili all'andamento negativo del valore delle Quote;
- la Compagnia, limitatamente ai versamenti effettuati dal Contraente nei Fondi Interni non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo;
- in conseguenza dell'andamento negativo del valore delle Quote esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati, ivi incluso il valore di riscatto.

Per la parte investita nella Gestione Separata

- la Compagnia offre la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata - corrispondente ad un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
 - in caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 5a, 10a, 15a e 20a e ricorrenza annuale del contratto;
 - in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale;
 - alla scadenza contrattuale;
- in caso di riscatto esercitato in un momento non coincidente con la 5a, 10a, 15a o 20a ricorrenza annuale del contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in gestione separata.

Ne consegue che a carico del Contraente sono posti i seguenti rischi finanziari:

- il rischio di ottenere un valore in caso di riscatto o alla scadenza del contratto inferiore ai premi versati;
- il rischio di ottenere un valore in caso di morte dell'Assicurato inferiore ai premi versati;
- il rischio di ottenere un valore in caso di recesso inferiore ai premi versati.

Con riferimento alle modalità di rivalutazione:

Valore della Quota (relativo ai Fondi Interni)

La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota di ciascun Fondo Interno.

Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una Quota.

Rivalutazione annuale del capitale (relativo alla Gestione Separata)

Relativamente al capitale investito in Gestione Separata, la rivalutazione del capitale è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "BCC Vita Futuro", separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento.

Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del secondo mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata.

Il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata viene determinato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata medesima (criterio di contabilizzazione a "valore storico"). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se effettivamente realizzate e con le modalità di seguito descritte. Viene costituita una riserva "fondo utili" in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è pertanto diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che la Compagnia, nel miglior interesse degli assicurati e nel rispetto delle tutele previste dall'IVASS, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.

Misura di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al tasso di rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione "BCC Vita Futuro" diminuito dell'1,30% (costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione).

La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa.

Nel caso in cui la rivalutazione attribuita al contratto risultasse negativa, il capitale rivalutato subirà una riduzione pari alla misura corrispondente.

Per effetto dei costi di cui sopra, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà risultare negativa anche quando il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti positivo ma inferiore alla ritenzione sul rendimento.

Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto sarà ulteriormente ridotta dell'aliquota trattenuta annualmente dalla Compagnia.

Determinazione del Capitale Rivalutato

Il capitale rivalutato si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la misura di rivalutazione calcolata come indicato in precedenza.

La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, in base alla misura di rivalutazione attribuibile alla polizza (in base al tasso di rendimento relativo alla ricorrenza contrattuale).

La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto o di decesso.

Non è previsto alcun consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate e attribuite annualmente al Contraente, non restano definitivamente acquisite dal medesimo.

Tasso annuo di rendimento minimo garantito

Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata "BCC Vita Futuro", il contratto prevede una garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata - corrispondente ad un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 5a, 10a, 15a e 20a ricorrenza annuale del contratto;
- in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale;
- alla scadenza del contratto;

fermo restando che in momenti diversi da quelli sopra indicati non è operante, per l'esercizio del riscatto, la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata.

La garanzia non è inoltre operante per i capitali disinvestiti dalla Gestione Separata a seguito di operazioni di trasferimento (switch) operate durante la vita del contratto.

Per capitale investito in gestione separata si intende il cumulo dei premi versati in quest'ultima, al netto dei costi, comprensivo del premio unico iniziale, degli eventuali versamenti aggiuntivi e switch in entrata effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio relativa a riscatti parziali o switch in uscita richiesti precedentemente.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Valori di riscatto e riduzione

Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ.. In tal caso, la Compagnia corrisponderà al Contraente un importo pari al valore di riscatto maturato al

	<p>netto dei costi.</p> <p>Il valore di riscatto maturato è pari alla somma dei due seguenti importi (valore complessivo di polizza), al netto dei costi per riscatto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. capitale rivalutato nella Gestione Separata fino alla data di richiesta di riscatto, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto; 2. controvalore delle Quote dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di richiesta di riscatto. <p><u>Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata</u>, in caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 5a, 10a, 15a, 20a ricorrenza annuale del contratto, opera la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata.</p> <p><u>Fermo quanto sopra riportato, in caso di riscatto esercitato in un momento non coincidente con la 5a, 10a, 15a o 20a ricorrenza annuale del contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in gestione separata.</u></p> <p>La garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata terrà conto delle liquidazioni a seguito di eventuali riscatti parziali e switch in uscita richiesti precedentemente.</p> <p><u>Relativamente al capitale investito nel Fondo Interno, in caso di sfavorevole andamento del valore della Quota, il valore di riscatto potrebbe essere inferiore al capitale investito nel Fondo Interno.</u></p> <p><u>Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto anche per un importo inferiore al valore di riscatto totale purché sussistano le seguenti condizioni:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>la somma tra il controvalore delle Quote da riscattare dai Fondi Interni ed il capitale da riscattare dalla Gestione Separata non sia inferiore a 1.000,00 Euro;</u> 2. <u>la somma tra il controvalore delle Quote residue complessivamente detenute nei Fondi Interni ed il capitale residuo nella Gestione Separata non sia inferiore a 5.000,00 Euro;</u> <p><u>Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il Riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.</u></p> <p>Il Contraente deve espressamente indicare, nella propria richiesta, il valore che intende riscattare.</p> <p><u>Al fine di mantenere la composizione di investimento tipica del Profilo di Investimento prescelto, il Riscatto parziale avviene in misura proporzionale su tutte le componenti sottostanti la polizza. Il valore residuo, quindi, mantiene la composizione di investimento fra le componenti in quel momento vigente.</u></p> <p>L'operazione di Riscatto parziale riduce l'ammontare del capitale complessivo di un importo pari alla somma riscattata, attraverso la relativa cancellazione di Quote dai Fondi Interni e la relativa diminuzione del capitale rivalutato della Gestione Separata "BCC Vita Futuro".</p> <p>L'esercizio del Riscatto parziale comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte.</p> <p>Il presente contratto non prevede alcun valore di riduzione.</p>
Richiesta di informazioni	<p>L'ufficio della Compagnia cui rivolgersi per ottenere informazioni è: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia, Telefono 02466275, Fax 0221072250, E-mail info@bccvita.bcc.it.</p> <p>La Compagnia considererà inoltre valida la richiesta fatta pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposta sui premi I premi del presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi

I premi versati non sono deducibili o detraibili ad eccezione del seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall'imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l'imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità:

- *prestazione erogata in forma di capitale*: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.
- *prestazione erogata in forma di rendita*: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo.

In ogni caso, l'aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all'art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati "white list".

L'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva.

Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche.

Qualora il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività d'impresa, le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto non costituiscono redditi da capitale bensì redditi d'impresa. Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa non dovrà essere applicata l'imposta sostitutiva. Se le somme corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, al fine di non applicare l'imposta sostitutiva gli interessati dovranno presentare alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso l'imposta sostitutiva non sarà applicata.

L'art. 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha previsto l'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche (relativamente alla parte del premio investita in Fondi Interni). L'imposta di bollo sarà applicata proporzionalmente all'ammontare rendicontato su ciascuna comunicazione rilasciata dagli intermediari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Set Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto illustrato nel presente Set Informativo.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DELL'ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON PRESTAZIONI LEGATE AL VALORE DELLE QUOTE DI FONDI INTERNI E AL RENDIMENTO DI UNA GESTIONE SEPARATA E CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE

INDICE

SEZIONE I) OGGETTO DEL CONTRATTO	3
Art. 1 Prestazioni assicurative.	3
SEZIONE II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO	3
Art. 2 Modalità di perfezionamento del contratto.	3
Art. 3 Revoca della proposta.	4
Art. 4 Diritto di recesso del Contraente.	4
Art. 5 Conflitto di interessi.	4
SEZIONE III) DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO, RISCHIO MORTE, LIMITAZIONI, CARENZE	5
Art. 6 Dichiarazioni sul proprio stato di salute.	5
Art. 7 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.	5
Art. 8 Rischio morte – Limitazioni della garanzia: limitazioni e carenze.	5
SEZIONE IV) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE	6
Art. 9 Modalità di pagamento del premio.	6
Art. 10 Costi.	7
Art. 11 Requisiti soggettivi – Durata del Contratto.	9
SEZIONE V) PRESTAZIONI ASSICURATIVE E RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE	9
Art. 12 Dettaglio prestazioni assicurative.	9
Art. 12.1 Capitale in caso di vita dell'Assicurato a scadenza.	9
Art. 12.2 Capitale in caso di morte dell'Assicurato.	10
Art. 13 Profili di Investimento e scelta dei Fondi Interni.	11
Art. 13.1 Monitoraggio su esposizione massima sul Fondo Interno "BCC Vita Azionario Globale Flessibile".	11
Art. 14 Valore della Quota – Rivalutazione annuale del capitale.	12
Art. 14.1 Valore della Quota (relativo ai Fondi Interni).	12
Art. 14.2 Rivalutazione annuale del capitale (relativo alla Gestione Separata).	13
Art. 15 Modalità di conversione del premio in Quote e modalità di investimento nella Gestione Interna Separata.	14
Art. 15.1 Modalità di conversione del premio in Quote.	14
Art. 15.2 Modalità di investimento del premio nella Gestione Separata.	15
Art. 16 Operazioni di trasferimento (switch volontari).	15
Art. 16.1 Operazioni di trasferimento di Quote presso un altro Fondo Interno (switch volontari tra Fondi Interni).	16
Art. 16.2 Operazioni di trasferimento da un Fondo Interno alla Gestione Separata (switch volontari dal Fondo Interno alla Gestione Separata) e di trasferimento dalla Gestione Separata ad un Fondo Interno (switch dalla Gestione Separata ad un Fondo Interno).	16
Art. 16.3 Operazioni di trasferimento da un Profilo di Investimento ad un altro.	16
SEZIONE VI) DIRITTO DI RISCATTO, PAGAMENTO PRESTAZIONI E NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE	17
Art. 17 Diritto di riscatto.	17
Art. 17.1 Modalità di riscatto alle ricorrenze quinquennali del contratto.	18
Art. 18 Modalità di erogazione del capitale in caso di vita a scadenza e opzione di conversione in rendita.	18
Art. 19 Opzioni contrattuali.	19
Art. 19.1 Opzione "Take Profit".	19
Art. 19.2 Opzione "Decumulo Finanziario".	19
Art. 19.3 Opzione "Investimento".	21
Art. 20 Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.	22
Art. 21 Norme a favore del Contraente.	23
SEZIONE VII) BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI	24
Art. 22 Beneficiari delle prestazioni.	24

SEZIONE VIII) LEGGE APPLICABILE, FISCALITA' E COMUNICAZIONI	24
Art. 23 Imposte e tasse.	24
Art. 24 Foro competente.	24
Art. 25 Variazioni contrattuali e Comunicazioni in caso di perdite.	24
Art. 26 Nuovi Fondi Interni e fusione tra Fondi Interni.	25
Art. 27 Comunicazione del Contraente e dell'Assicurato alla Compagnia.	25
Art. 28 Prescrizione.	25
Art. 29 Legge applicabile al contratto.	25
REGOLAMENTO DEI FONDI MOBILIARI	26
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "BCC Vita Futuro"	31
GLOSSARIO	34

SEZIONE I) OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 – Prestazioni assicurative.

Prestazione assicurata in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati un capitale calcolato in base a quanto previsto dal successivo Art. 12.1.

Prestazione assicurata in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati un capitale calcolato in base a quanto previsto dall'Art. 12.2.

A fronte delle prestazioni assicurate ed in base a quanto previsto all'Art. 9, per la decorrenza del contratto, **è dovuto dal Contraente il versamento di un premio unico** fissato nel suo ammontare al momento della conclusione del contratto; trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può effettuare versamenti in forma di premi unici aggiuntivi.

Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto. In tal caso, la Compagnia liquiderà al Contraente un capitale pari al valore di riscatto maturato, quale determinato ai sensi dell'Art. 17.

Le prestazioni assicurative previste dal presente contratto si incrementano in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi e sono collegate all'andamento del valore delle Quote dei Fondi Interni, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

Per un maggior dettaglio sulla disciplina concernente i Fondi Interni, si rimanda al Regolamento dei Fondi Mobiliari Interni.

Conseguentemente, con il presente contratto di assicurazione:

- per la parte investita nei Fondi Interni:

- a) il Contraente assume **i rischi finanziari riconducibili all'andamento negativo del valore delle Quote;**
- b) la Compagnia, **limitatamente ai versamenti effettuati dal Contraente nei Fondi Interni non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo;**
- c) **in conseguenza dell'andamento negativo del valore delle Quote esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati, ivi incluso il valore di riscatto.**

- per la parte investita nella Gestione Separata:

- a) la Compagnia offre la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata - corrispondente ad un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - **che opera esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:**
 - in caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 5^a, 10^a, 15^a e 20^a ricorrenza annuale del contratto;
 - in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale;
 - alla scadenza contrattuale;
- b) **in caso di riscatto esercitato in un momento non coincidente con la 5^a, 10^a, 15^a o 20^a ricorrenza annuale del contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in gestione separata.**

Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, **fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 8**, senza limiti territoriali e senza tenere conto dell'eventuale cambiamento di professione dell'Assicurato.

SEZIONE II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 2 – Modalità di perfezionamento del contratto.

Il contratto si ritiene concluso il giorno di sottoscrizione del Modulo di polizza da parte del Contraente **a condizione che il medesimo abbia corrisposto il premio convenuto.**

Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli **obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.**

Il contratto produce i propri effetti dalla data di decorrenza indicata nel Modulo di polizza, determinata come segue:

- a) dalle ore 24:00 del giovedì della prima settimana successiva al giorno di sottoscrizione del Modulo di polizza, se la sottoscrizione avviene nei giorni compresi tra il lunedì e il giovedì;
- b) dalle ore 24:00 del giovedì della seconda settimana successiva al giorno di sottoscrizione del Modulo di polizza, se la sottoscrizione avviene il venerdì.

Qualora il giorno di decorrenza non coincida con un giorno di Borsa aperta sarà considerato come tale il primo giorno di Borsa aperta successivo, tenuto conto di quanto indicato al successivo Art. 14 in merito all'investimento del premio unico.

Lettera di conferma di investimento del premio

Nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data di decorrenza del contratto, la Compagnia farà pervenire al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell'avvenuta stipulazione e della regolare emissione della polizza.

Tale comunicazione conterrà le seguenti indicazioni:

- l'ammontare del premio lordo versato;
- l'ammontare del premio netto investito;
- la data di decorrenza del contratto;
- il numero delle Quote attribuite;
- il valore unitario delle Quote attribuite;
- la data a cui si riferisce il valore unitario delle Quote attribuite.

Nel caso di versamenti di premi unici aggiuntivi, la Compagnia farà pervenire analogo comunicazione scritta di conferma di investimento del premio entro 10 giorni lavorativi dalla data di decorrenza del versamento.

Il mancato ricevimento delle comunicazioni di cui sopra, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data di decorrenza del contratto, potrà essere segnalato dal Contraente a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia, Telefono 02466275, Fax 0221072250, E-mail info@bccvita.bcc.it.

Qualora, prima della decorrenza del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell'Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.

Art. 3 – Revoca della proposta.

Il prodotto non prevede la revoca della proposta in quanto il contratto viene concluso direttamente mediante la sottoscrizione del Modulo di polizza.

Art. 4 – Diritto di recesso del Contraente.

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione degli effetti dello stesso. Il recesso si esercita mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di conclusione degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante, salvo l'obbligo della Compagnia a rimborsare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso un importo pari alla somma tra:

- il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto all'Art. 14.1;
- la parte di premio investita nella Gestione Separata;
- i costi gravanti sul premio di cui all'Art. 10 a) I).

L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.

Art. 5 – Conflitto di interessi.

La Società fornisce informazioni sul conflitto di interesse, sulla natura e le fonti del conflitto, mediante informativa pubblicata sul sito internet www.bccvita.it.

La Società, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.

Art. 6 – Dichiarazioni sul proprio stato di salute.

Contestualmente al contratto di assicurazione, l'Assicurato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute.

Nel caso di mancata sottoscrizione di tale dichiarazione, il contratto potrà comunque essere concluso ma il capitale in caso di decesso, calcolato come indicato al successivo Art. 12.2 sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia di età previsti dalla Tabella F di cui all'Art. 12.2 indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

Al fine di usufruire della piena copertura, senza tener conto del periodo di carenza indicato all'Art. 8 per il caso di morte, l'Assicurato si dovrà sottoporre a visita medica prima della conclusione del contratto.

Art. 7 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di corrispondere, in caso di decesso dell'Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione, solamente il capitale di cui all'Art. 12.2 a).

B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre la somma dovuta di cui all'Art. 12.2 in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età effettiva, delle somme dovute.

Art. 8 – Rischio morte – Limitazioni della garanzia: limitazioni e carenze.

Non rilevano ai fini della prestazione assicurativa, né il luogo dove avviene il decesso, né l'eventuale cambiamento di professione dell'Assicurato.

A. LIMITAZIONI

Il capitale in caso di decesso sarà pari solamente al capitale di cui al successivo Art. 12.2 a) qualora il decesso sia causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo;
- abuso di alcol, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell'Assicurato;

oppure dall'esercizio o dalla pratica delle seguenti attività sportive:

- attività alpinistiche o speleologiche senza guida alpina;
- automobilismo, motociclismo, motonautica;
- sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela);
- kayak, rafting;
- ciclismo agonistico;
- slittino e guidoslitta a livello agonistico;

- pugilato e arti marziali a livello agonistico;
- rugby professionistico;
- immersioni subacquee con autorespiratore;
- salti dal trampolino con sci o idrosci.

Nel caso in cui l'Assicurato appartenga ad uno dei Corpi Armati dello Stato (militari o di Polizia) o ai Vigili del Fuoco, per il decesso che lo stesso dovesse subire nello svolgimento della propria attività professionale il capitale riconosciuto in caso di morte sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia d'età prevista dalla Tabella F di cui al successivo Art. 12.2, indipendentemente dall'età dell'Assicurato. Qualora il decesso dell'Assicurato sia causato dallo svolgimento di attività extra-professionale, verrà corrisposto il capitale assicurato così come disciplinato al successivo Art. 12.2, senza la limitazione sopra indicata.

B. PERIODO DI CARENZA - CONDIZIONI

Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, il capitale assicurato, così come previsto all'Art. 12.2, non verrà corrisposto. In tal caso verrà corrisposto solamente il capitale di cui al successivo Art. 12.2 a).

Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.

Tuttavia, la Compagnia non applicherà la limitazione sopra indicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato così come stabilito dall'Art. 12.2, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinazione generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
- c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto A. – l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

L'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica prima della conclusione del contratto, compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato.

È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l'Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente il capitale di cui all'Art. 12.2 a). Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.

Se il decesso dell'Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla conclusione del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all'Art. 12.2, senza la limitazione sopra indicata.

SEZIONE IV) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

Art. 9 – Modalità di pagamento del premio.

Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo non inferiore a 15.030,00 Euro.

Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può effettuare versamenti in forma di premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 2.500,00 Euro.

La Compagnia – relativamente ai premi destinati alla Gestione Separata BCC Vita Futuro – si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto "StartEvolution 3.1", dandone comunicazione al Contraente.

In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi investiti nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale, degli eventuali versamenti aggiuntivi e degli eventuali switch in entrata effettuati dallo stesso Contraente, anche con più contratti, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente o gli switch in uscita, non potrà essere superiore a 750.000,00 Euro.

Inoltre, per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 2.500.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "BCC Vita Futuro", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

Al momento della decorrenza del contratto o degli eventuali successivi versamenti aggiuntivi, il premio versato dal Contraente, al netto dei costi gravanti sul premio di cui all'Art. 10 a) I), è investito in Quote di uno o più Fondi Interni e nella Gestione separata, nei limiti previsti dal Profilo di Investimento prescelto (di cui al successivo Art. 13).

La Compagnia provvede all'investimento del premio come previsto all'Art. 15.

Il pagamento del premio alla sottoscrizione del contratto e degli eventuali versamenti aggiuntivi avviene presso la Banca del Contraente, se convenzionata con la Compagnia, attraverso SDD (Sepa Direct Debit). Il Contraente ha la facoltà di modificare la Banca o il conto corrente di appoggio.

Ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, nel caso di estinzione del conto corrente di appoggio, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento di eventuali premi unici aggiuntivi.

Art. 10 – Costi.

a) Costi gravanti direttamente sul Contraente.

I) Costi gravanti sul premio.

I costi di acquisizione ed amministrazione relativi al premio unico iniziale e ai premi unici aggiuntivi vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dall'importo del premio versato e sono rappresentati nelle successive Tabella A e B.

Tali costi sono calcolati considerando come importo di premio di riferimento, per la definizione della percentuale, il cumulo tra i premi unici versati al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente. Al raggiungimento della fascia superiore con il versamento di un singolo premio (sia esso riferito al premio unico iniziale o ai premi aggiuntivi), su detto premio viene applicata la relativa percentuale di caricamento propria della fascia raggiunta.

Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato che dovrà rivolgersi al proprio medico di fiducia per tali accertamenti e visite.

Tabella A – Costi fissi

Importo di premio	Costo fisso
Qualsiasi importo	30,00 Euro

Tabella B – Costi variabili

Premio versato	Premio al netto del costo fisso	Caricamento percentuale
Fino a 50.029,99 Euro	Fino a 49.999,99 Euro	2,20%
Da 50.030,00 a 150.029,99 Euro	Da 50.000,00 a 149.999,99 Euro	1,20%
Da 150.030,00 Euro	Da 150.000,00 Euro	0,60%

Esempio:

- Premio unico versato: € 30.000,00
Costo fisso pari a 30,00 €
Costi variabili pari a (€ 29.970,00 * 2,20%) = € 659,34

- Premio unico versato: € 60.000,00
Costo fisso pari a 30,00 €
Costi variabili pari a (€ 59.970,00 * 1,20%) = € 719,64

- Premio unico versato: € 160.000,00
Costo fisso pari a 30,00 €
Costi variabili pari a (€ 159.970,00 * 0,60%) = € 959,82

II) Costi per riscatto.

I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal **valore complessivo di polizza** di cui all'Art. 17.

Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.

I costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella tabella che segue.

Tabella C

Data di richiesta di riscatto	Costi per riscatto
Nel corso del 1° anno (*)	4,00%
Nel corso del 2° anno	3,00%
Nel corso del 3° anno	2,00%
Nel corso del 4° anno	1,00%
Nel corso del 5° anno	0,50%
Trascorsi 5 anni	Nessun costo

(*) il riscatto è consentito trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.

III) Costi per trasferimenti (switch volontari).

– **Costi per trasferimenti di Quote presso un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni)**

Per ogni anno di vigenza del contratto, i primi 5 trasferimenti di Quote (switch tra Fondi Interni) da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno sono gratuiti.

I trasferimenti successivi saranno soggetti a spese amministrative pari a 25,00 Euro per ciascun trasferimento.

Tali spese verranno trattenute dalla Compagnia, che le detrae dal controvalore delle Quote trasferite.

– **Costi per trasferimenti da un Fondo Interno alla Gestione Separata o viceversa (switch tra Fondi Interni e Gestione Separata)**

Per ogni anno di vigenza del contratto, la singola operazione consentita di trasferimento da un Fondo Interno alla Gestione Separata o dalla Gestione Separata verso Fondo Interno (switch tra Fondi Interni e Gestione Separata), è gratuita.

b) Costi gravanti sui Fondi Interni.

1) Remunerazione della Compagnia – Commissioni di gestione.

I Fondi Interni in cui vengono investiti i premi prevedono le seguenti commissioni:

Tabella D

BCC Vita Azionario Globale Flessibile	
Tipologia	Percentuale
Commissioni di gestione	1,50% su base annua prelevate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste
BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile	
Tipologia	Percentuale
Commissioni di gestione	0,85% su base annua prelevate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste

– Remunerazione della SGR (relativa all’acquisto di OICR da parte del Fondo Interno)

Tabella E

Tipologia	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non previsti
Commissioni di gestione annue	Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR.
Commissioni di overperformance	Massimo 35% dell’eventuale differenza positiva tra la performance dell’OICR e la performance del relativo benchmark

La Compagnia incrementerà il patrimonio di ciascun Fondo Interno di un importo pari alle eventuali utilità pattuite e ricevute dall’intermediario delegato.

III) Altri costi.

È prevista una diminuzione del valore netto di ciascun Fondo Interno - con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all’Art. 14.1 – anche in ragione dei seguenti costi:

- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno comprese nelle commissioni di gestione di cui al precedente Art. 10 b) I);
- per ciascun Fondo Interno, spese di pubblicazione del valore delle Quote;
- per ciascun Fondo Interno, spese di revisione e certificazione dei Fondi Interni determinate per ciascun anno in base al patrimonio medio gestito di ciascun Fondo Interno.

Sono previsti, inoltre, anche oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo Interno, nonché ulteriori oneri di diretta pertinenza.

Tali oneri non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti.

c) Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata

Si sottrae annualmente dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione “BCC Vita Futuro” un costo di gestione (punti percentuali assoluti) rappresentato nella seguente tabella.

Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione	1,30%
---	-------

L’aliquota esposta sopra verrà applicata indipendentemente dal rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione separata “BCC Vita Futuro”.

Art. 11 – Requisiti soggettivi – Durata del contratto.

Il presente contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 25 anni.

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso di cui all’Art. 4, e il diritto di riscatto di cui all’Art. 17.

L’età dell’Assicurato, al momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione, non può essere inferiore a 18 anni né superiore a 90 anni; l’età assicurativa massima alla scadenza non può essere superiore a 100 anni.

L’età minima del Contraente al momento della stipulazione del contratto è 18 anni.

Per l’accesso e la permanenza nel Profilo di Investimento D, l’età minima dell’Assicurato e del Contraente non deve essere inferiore a 65 anni.

Il Contraente e l’Assicurato devono avere il domicilio per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata a esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; se nel corso del contratto il domicilio viene trasferito in uno Stato diverso da quelli sopra, il contratto dovrà essere risolto.

SEZIONE V) PRESTAZIONI ASSICURATIVE E RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

Art. 12 – Dettaglio prestazioni assicurative.

Art. 12.1 – Capitale in caso di vita dell’Assicurato a scadenza.

In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto la Compagnia corrisponderà il capitale assicurato al Beneficiario, **previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui all’Art. 20.**

Tale capitale è costituito dalla somma dei due seguenti importi:

- a) il capitale rivalutato alla scadenza del contratto, secondo le modalità indicate all'Art. 14.2, relativamente al capitale investito in Gestione Separata "BCC Vita Futuro";
- b) il controvalore totale delle Quote del Fondo o dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di scadenza, pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario di cui all'Art. 14.1.

In caso di selezione dell'opzione "Decumulo Finanziario" di cui al successivo Art. 19.2, il capitale corrisposto in caso di vita dell'Assicurato a scadenza terrà conto della riduzione subita per effetto dei Riscatti parziali programmati corrisposti nel corso della durata contrattuale.

La Compagnia, relativamente al capitale investito nella Gestione Separata, offre una garanzia di conservazione del capitale investito esclusivamente ai momenti temporali riportati all'Art. 14.2. In momenti diversi da quelli indicati tale garanzia non è operante.

La Compagnia, in relazione all'investimento effettuato dal Contraente nei Fondi Interni, non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo. Il Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle Quote, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

In conseguenza dell'andamento negativo del valore delle quote esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati.

Art. 12.2 – Capitale in caso di morte dell'Assicurato.

In caso di morte dell'Assicurato – trascorso il periodo di carenza come regolato all'Art. 8, **e sempre che l'Assicurato abbia sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute contenuta nel Modulo di Polizza** – la Compagnia corrisponderà il capitale assicurato in caso di morte, al Beneficiario, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui all'Art. 20.

Tale capitale è costituito dalla somma dei due seguenti importi:

- a) **il capitale complessivo**, inteso come la somma tra:
- **per i Fondi Interni**: il controvalore totale delle Quote del Fondo o dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di ricezione del certificato di morte dell'Assicurato da parte della Compagnia (pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario di cui all'Art. 14.1);
 - **per la Gestione separata**: il capitale rivalutato alla data di decesso dell'Assicurato, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese in cui è avvenuto il decesso, secondo le modalità indicate all'Art. 14.2).
- a) **l'importo aggiuntivo** ottenuto moltiplicando il capitale complessivo (come definito al punto a)) per una percentuale riportata qui di seguito nella Tabella F, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso. **L'importo aggiuntivo non può comunque superare il capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte come riportato nella Tabella F.**

Tabella F

Età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso	Fattore (%) di moltiplicazione	Capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte (Euro)
Fino a 39 anni	70,00%	50.000,00
Da 40 a 49 anni	40,00%	30.000,00
Da 50 a 59 anni	15,00%	10.000,00
Da 60 a 69 anni	3,00%	5.000,00
Da 70 a 79 anni	0,50%	3.000,00
80 anni e oltre (*)	0,25%	1.000,00

() e per i casi di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute*

Nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute, il capitale in caso di morte sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia d'età prevista dalla Tabella F, indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

In caso di selezione dell'opzione "Decumulo Finanziario" di cui al successivo Art. 19.2, il capitale corrisposto in caso di morte dell'Assicurato terrà conto della riduzione subita per effetto dei Riscatti parziali programmati corrisposti nel corso della durata contrattuale.

La Compagnia, relativamente al capitale investito nella Gestione Separata, offre una garanzia di conservazione del capitale investito esclusivamente ai momenti temporali riportati all'Art. 14.2. In momenti diversi da quelli indicati tale garanzia non è operante.

La Compagnia, in relazione all'investimento effettuato dal Contraente nei Fondi Interni non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo. Il Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle Quote, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione. In conseguenza dell'andamento negativo del valore delle quote esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati.

Art. 13 – Profili di Investimento e scelta dei Fondi Interni.

Il Contraente, all'atto della sottoscrizione della polizza, può scegliere uno dei quattro Profili di Investimento proposti dalla Compagnia, differenziati per l'esposizione minima e massima consentita nelle singole componenti di investimento previste e di seguito illustrate:

Componente sottostante	Percentuale minima e massima di esposizione nelle singole componenti per Profili di investimento			
	Profilo A	Profilo B	Profilo C	Profilo D*
<i>Gestione Separata BCC Vita Futuro</i>	<i>Esposizione minima pari al 10% e massima pari al 50%</i>	<i>Esposizione minima pari al 10% e massima pari al 50%</i>	<i>Esposizione minima pari al 10% e massima pari al 50%</i>	<i>Esposizione minima pari al 10% e massima pari al 75%</i>
<i>Fondo Interno BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile</i>	<i>Esposizione massima pari al 90%</i>	<i>Esposizione massima pari al 90%</i>	<i>Esposizione massima pari al 90%</i>	<i>Esposizione massima pari al 90%</i>
<i>Fondo Interno BCC Vita Azionario Globale Flessibile</i>	<i>Esposizione massima pari al 10%</i>	<i>Esposizione massima pari al 50%</i>	<i>Esposizione massima pari al 90%</i>	<i>Non prevista</i>

* Il Profilo di Investimento D è riservato esclusivamente a polizze in cui il Contraente e l'Assicurato abbiano un'età minima di 65 anni.

Una volta prescelto il Profilo di Investimento di riferimento e nel rispetto dei limiti di esposizione minima e massima previsti da quest'ultimo, il Contraente potrà allocare il premio iniziale nelle singole componenti di cui sopra, secondo le percentuali da lui stesso definite e in funzione della propria propensione al rischio e delle proprie aspettative di rendimento. Durante la vita del contratto, il Contraente può modificare il Profilo di Investimento prescelto, secondo quanto previsto al successivo Art. 16.3.

In caso di versamenti aggiuntivi il Contraente può scegliere come allocare l'investimento tra Fondi Interni e Gestione Separata, **sempre nel rispetto dei limiti previsti dal Profilo di Investimento prescelto.**

Al momento della decorrenza del contratto o degli eventuali successivi versamenti aggiuntivi, il premio versato dal Contraente, al netto dei costi gravanti sul premio di cui all'Art. 10 a) I), è investito in Quote di uno o più Fondi Interni tra quelli previsti dal presente contratto e/o nella Gestione Interna Separata, nel rispetto dei limiti sopra descritti.

I costi gravanti sul premio non concorrono alla formazione del capitale.

I Fondi Interni sono del tipo ad accumulazione e i proventi non vengono pertanto distribuiti ai Contraenti ma vengono reinvestiti.

È importante che il Contraente – nella scelta del Fondo o dei Fondi Interni più rispondenti alle proprie esigenze in rapporto all'orizzonte temporale dell'investimento – valuti attentamente le caratteristiche proprie di ciascun Fondo ed apprezzi i diversi profili di rischio/rendimento.

Art. 13.1 – Monitoraggio su esposizione massima sul Fondo Interno "BCC Vita Azionario Globale Flessibile".

Durante tutta la vita del contratto, viene monitorata trimestralmente – il terzo giovedì del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre – l'esposizione massima della componente investita nel Fondo Interno "BCC Vita Azionario Globale Flessibile", affinché la stessa rispetti i limiti imposti dal Profilo di Investimento prescelto.

In caso di sfioramento degli stessi, la Compagnia interverrà con una attività di ribilanciamento – il quarto giovedì del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre – finalizzata a ripristinare la componente “azionaria” entro i limiti previsti, trasferendo l'eccedenza verso il Fondo Interno "BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile".

Tale attività di ribilanciamento viene svolta dalla Compagnia attraverso il disinvestimento di un numero di quote del Fondo Interno “BCC Vita Azionario Globale Flessibile” pari, per controvalore, all'eccedenza rispetto ai limiti sopraindicati, e il successivo reinvestimento nel Fondo Interno "BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile".

In conseguenza dello svolgimento di tale attività, la Compagnia potrebbe modificare l'allocazione delle singole componenti di investimento vigenti nel contratto.

Non è richiesto al Contraente di fornire un preventivo assenso alle operazioni di switch automatico derivanti dall'attività di cui sopra.

La Compagnia inibirà le eventuali richieste di Switch volontario, Switch programmato derivante dall'opzione “Investimento”, Versamento aggiuntivo, Riscatto parziale volontario e Riscatto parziale programmato derivante dall'opzione “Decumulo Finanziario” effettuate dal Contraente nel corso della settimana in cui avviene lo svolgimento dell'eventuale attività di ribilanciamento (Switch automatico) derivante dal *Monitoraggio su esposizione massima sul Fondo Interno "BCC Vita Azionario Globale Flessibile"*, nonché nella settimana antecedente ad esso.

Art. 14 – Valore della Quota – Rivalutazione annuale del capitale.

Art. 14.1 – Valore della Quota (relativo ai Fondi Interni).

La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota di ciascun Fondo Interno.

Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una Quota.

Il valore unitario della Quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su il sito internet della Compagnia: www.bccvita.it.

Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo interno è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.

Per il premio unico iniziale e per i premi aggiuntivi, le operazioni di investimento e di attribuzione delle quote conseguenti al versamento del premio unico iniziale e degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi, inerenti a ciascun Fondo interno, verranno effettuate, così come individuate all'Art. 2. delle Condizioni di Assicurazione:

- a) il giovedì della prima settimana successiva al giorno di sottoscrizione del Modulo di polizza o del versamento del premio unico aggiuntivo, se la sottoscrizione avviene nei giorni compresi tra il lunedì e il giovedì;
- b) il giovedì della seconda settimana successiva al giorno di sottoscrizione del Modulo di polizza o del versamento del premio unico aggiuntivo, se la sottoscrizione avviene il venerdì.

Il numero delle quote attribuite al Contraente è pari al rapporto tra l'importo del premio versato, al netto dei costi gravanti sul premio di cui all'Art. 10 a) I) ed il valore unitario della quota relativo al giorno in cui vengono eseguite le operazioni di investimento e attribuzione.

In caso di vita dell'Assicurato a scadenza, le operazioni di disinvestimento conseguenti al pagamento del capitale previsto a scadenza verranno effettuate il primo giovedì antecedente alla data di scadenza.

In caso di decesso dell'Assicurato, le operazioni di disinvestimento conseguenti al pagamento del capitale previsto in caso di decesso verranno effettuate il giovedì della settimana successiva alla data di ricezione da parte della Compagnia del certificato di morte dell'Assicurato.

Per il recesso o riscatto del contratto, le operazioni di disinvestimento conseguenti a recesso ed a riscatto verranno effettuate il giovedì della settimana successiva alla data di ricezione da parte della Compagnia della richiesta di liquidazione.

Diversamente, in caso di richiesta di riscatto effettuata nel corso della settimana in cui cade la data di scadenza, nonché nella settimana antecedente ad essa, le operazioni di disinvestimento verranno effettuate il primo giovedì antecedente alla data di scadenza.

In caso di attivazione dell'opzione “Decumulo finanziario”, le operazioni di disinvestimento conseguenti l'attivazione dell'opzione “Decumulo Finanziario” verranno effettuate il giovedì della settimana successiva alla data in cui ricade la ricorrenza (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) dei Riscatti parziali programmati.

Tali operazioni verranno effettuate senza necessità da parte del Contraente di presentare la relativa richiesta di riscatto.

In caso di switch volontario, le operazioni di disinvestimento conseguenti al trasferimento di quote dai Fondi interni di origine ai Fondi Interni di destinazione (switch tra Fondi Interni) o da Fondo Interno alla Gestione Separata o dalla Gestione Separata verso un Fondo Interno, conseguenti alla richiesta da parte del Contraente di cui all'Art. 16, verranno effettuate il giovedì della settimana successiva alla data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di sostituzione. Il reinvestimento dell'importo da trasferire verrà effettuato il giovedì successivo a quello di disinvestimento. Si rimanda al successivo Art. 16 per le informazioni di dettaglio.

Per gli switch automatici derivanti dall'opzione "Take Profit", le eventuali operazioni di disinvestimento, conseguenti all'attività di consolidamento dell'eventuale plusvalenza realizzata nel Fondo Interno "BCC Vita Azionario Globale Flessibile" oltre la soglia del 10%, verranno effettuate annualmente – al verificarsi delle condizioni descritte al successivo Art. 19 – il secondo giovedì lavorativo del mese di gennaio di ogni anno. Il reinvestimento dell'importo da trasferire verrà effettuato il giovedì successivo a quello di disinvestimento.

Per gli switch automatici derivanti dal monitoraggio dell'esposizione massima sul Fondo Interno "BCC Vita Azionario Globale Flessibile", le eventuali operazioni di disinvestimento conseguenti all'attività di verifica dell'esposizione massima consentita dal Profilo di Investimento prescelto sul Fondo Interno "BCC Vita Azionario Globale Flessibile", verranno effettuate trimestralmente, il quarto giovedì del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno. Il reinvestimento dell'importo da trasferire verrà effettuato il giovedì successivo a quello di disinvestimento.

Per gli switch programmati derivanti dall'attivazione dell'opzione "Investimento", le operazioni di disinvestimento, conseguenti all'attivazione dell'opzione "investimento", verranno effettuate il secondo giovedì del primo mese successivo alla richiesta di attivazione e ad ogni successiva ricorrenza mensile. Unicamente per le attivazioni dell'opzione alla sottoscrizione, la prima operatività di switch programmato avverrà, il secondo giovedì del secondo mese successivo alla data di decorrenza del contratto. Tali operazioni verranno effettuate senza necessità da parte del Contraente di presentare la relativa richiesta di switch.

In caso di passaggio fra i Profili di Investimento, le operazioni di disinvestimento che si dovessero eventualmente rendere necessarie per il passaggio da un Profilo di investimento ad un altro, verranno effettuate il giovedì della settimana successiva alla data di ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di passaggio. Il reinvestimento dell'importo da trasferire verrà effettuato il giovedì successivo a quello di disinvestimento. Si rimanda al successivo Art. 16 per le informazioni di dettaglio.

Per le operazioni di disinvestimento e/o per il reinvestimento e l'attribuzione delle quote sopra indicate, qualora il giorno di riferimento (fissato di norma il giovedì) non coincida con un giorno di Borsa aperta, sarà considerato come tale il primo giorno di Borsa aperta successivo. Qualora, a causa di una sospensione o di una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter disporre del valore delle quote, verrà considerato (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie. Nei giorni di festività nazionale italiana le operazioni di cui al presente articolo saranno effettuate il primo giorno di Borsa aperta successivo.

Art. 14.2 – Rivalutazione annuale del capitale (relativo alla Gestione Separata).

Relativamente al capitale investito in Gestione Separata, la rivalutazione del capitale è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "BCC Vita Futuro", separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio, come determinato al punto 10 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del secondo mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata.

Misura di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al tasso di rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione "BCC Vita Futuro" diminuito dell'1,30% (costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione).

La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa.

Nel caso in cui la rivalutazione attribuita al contratto risultasse negativa, il capitale rivalutato subirà una riduzione pari alla misura corrispondente.

Per effetto dei costi di cui sopra, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà risultare negativa anche quando il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti positivo ma inferiore alla ritenzione sul

rendimento. Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto sarà ulteriormente ridotta dell'aliquota trattenuta annualmente dalla Compagnia.

Determinazione del Capitale Rivalutato

Il capitale rivalutato si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la misura di rivalutazione calcolata come indicato in precedenza.

La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, in base alla misura di rivalutazione attribuibile alla polizza (in base al tasso di rendimento relativo alla ricorrenza contrattuale).

La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto o di decesso.

Non è previsto alcun consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate e attribuite annualmente al Contraente, non restano definitivamente acquisite dal medesimo.

Tasso annuo di rendimento minimo garantito:

Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata "BCC Vita Futuro", il contratto prevede una garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata - corrispondente ad un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:

- in caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 5^a, 10^a, 15^a e 20^a ricorrenza annuale del contratto;
- in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale;
- alla scadenza del contratto;

fermo restando che in momenti diversi da quelli sopra indicati non è operante, per l'esercizio del riscatto, la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata.

La garanzia non è inoltre operante per i capitali disinvestiti dalla Gestione Separata a seguito di operazioni di trasferimento (switch) operate durante la vita del contratto.

Per capitale investito in gestione separata si intende il cumulo dei premi versati in quest'ultima, al netto dei costi di cui all'Art. 10 a) I), comprensivo del premio unico iniziale, degli eventuali versamenti aggiuntivi e switch in entrata effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio relativa a riscatti parziali o switch in uscita richiesti precedentemente.

Art. 15 – Modalità di conversione del premio in Quote e modalità di investimento nella Gestione Interna Separata.

Art. 15.1 - Modalità di conversione del premio in Quote.

Le operazioni di investimento e di attribuzione delle quote conseguenti al versamento del premio unico iniziale, inerenti a ciascun Fondo interno, verranno effettuate il giorno di decorrenza degli effetti del contratto, così come individuato all'Art. 2. Le operazioni di investimento e di attribuzione delle quote conseguenti al versamento degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi - e la relativa decorrenza degli effetti contrattuali - verranno effettuate:

- a) il giovedì della prima settimana successiva al giorno di sottoscrizione del versamento del premio unico aggiuntivo, se la sottoscrizione avviene nei giorni compresi tra il lunedì e il giovedì;
- b) il giovedì della seconda settimana successiva al giorno di sottoscrizione del versamento del premio unico aggiuntivo, se la sottoscrizione avviene il venerdì.

Il numero delle Quote attribuite al Contraente è pari al rapporto tra la parte del premio versato destinata al Fondo Interno – al netto dei costi gravanti sul premio di cui all'Art. 10 a) I) – ed il valore unitario della Quota relativo al giorno in cui hanno luogo le operazioni di investimento e di attribuzione, determinato secondo quanto previsto all'Art. 14.1.

Qualora il giovedì, giorno di riferimento per l'investimento e l'attribuzione delle Quote, non coincida con un giorno di borsa aperta, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter investire nei nuovi Fondi Interni gli eventuali premi unici aggiuntivi. La Compagnia si obbliga alla consegna del Set Informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.

Art. 15.2 – Modalità di investimento del premio nella Gestione Separata.

Le operazioni di investimento nella Gestione Separata “BCC Vita Futuro” conseguenti al versamento del premio unico iniziale verranno effettuate il giorno di decorrenza degli effetti del contratto, così come individuato all’Art. 2.

Le operazioni di investimento nella Gestione Separata “BCC Vita Futuro” conseguenti al versamento degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi - e la relativa decorrenza degli effetti contrattuali - verranno effettuate:

- a) il giovedì della prima settimana successiva al giorno di sottoscrizione del versamento del premio unico aggiuntivo, se la sottoscrizione avviene nei giorni compresi tra il lunedì e il giovedì;
- b) il giovedì della seconda settimana successiva al giorno di sottoscrizione del versamento del premio unico aggiuntivo, se la sottoscrizione avviene il venerdì.

Il capitale investito nella Gestione Separata “BCC Vita Futuro” è pari alla parte di premio versato destinato alla gestione stessa al netto dei costi gravanti sul premio di cui all’Art. 10 a) I).

Art. 16 – Operazioni di trasferimento (switch volontari).

Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la possibilità di trasferire Quote da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni).

Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la possibilità di trasferire Quote da un Fondo Interno alla Gestione Separata “BCC Vita Futuro” o viceversa (switch tra Fondi Interni e Gestione Separata); **tale diritto è consentito una sola volta per ogni anno di contratto.**

La Compagnia detraerà dall’importo trasferito gli eventuali costi per il trasferimento come definiti al precedente Art. 10 a) III).

Il presente contratto consente le operazioni di switch sopra elencate nel rispetto dei limiti massimi e minimi indicati dal Profilo di Investimento prescelto (di cui al precedente Art. 13).

Non sono previste limitazioni in termini di numero quote o di importo minimo per singole operazioni di switch, né capitali residui minimi per le singole componenti sottostanti all’investimento, fatti salvi i limiti di cui sopra.

La Compagnia inibirà le eventuali richieste di switch volontario effettuate dal Contraente nel corso della settimana in cui avviene lo svolgimento delle operatività di Switch Programmato derivante dall’opzione “Investimento” e dell’eventuale attività di ribilanciamento (switch automatico) derivante dal Monitoraggio su esposizione massima sul Fondo Interno “BCC Vita Azionario Globale Flessibile” e dall’opzione “Take Profit”, nonché nella settimana antecedente a tali operatività.

Non sarà inoltre possibile effettuare richieste di switch nelle due settimane antecedenti la data di scadenza del contratto e nella settimana in cui si svolge l’eventuale operatività di Riscatto parziale programmato derivante dall’opzione “Decumulo Finanziario”.

Le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate dal Contraente inviando Fax al numero 0221072250 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

In caso di trasferimento da un Fondo Interno, **il Contraente deve espressamente indicare**, nella propria richiesta, il numero delle quote per le quali intende richiedere il trasferimento.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.

Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter effettuare trasferimenti (switch volontari) anche a favore dei nuovi Fondi Interni.

La Compagnia si obbliga alla consegna del Set Informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.

La Compagnia si riserva la possibilità di definire nuove modalità per le operazioni di trasferimento, che si rendessero necessarie, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente, che in ogni caso verranno rese note al Contraente mediante comunicazione scritta.

Art. 16.1 – Operazioni di trasferimento di Quote presso un altro Fondo Interno (switch volontari tra Fondi Interni). Il Contraente potrà effettuare un’operazione di switch tra Fondi Interni nel rispetto dei limiti massimi e minimi indicati dal Profilo di Investimento prescelto.

In mancanza delle condizioni dianzi indicate, il trasferimento delle Quote non sarà effettuato dalla Compagnia. La Compagnia detrarrà dall’importo trasferito i costi per il trasferimento come definiti all’Art. 10 a) III).

La Compagnia invierà al Contraente una comunicazione scritta nella quale sono indicati:

- il numero delle Quote disinvestite ed il loro valore unitario;
- Il numero delle Quote attribuite ed il loro valore unitario.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti a trasferimento di Quote (**switch tra Fondi Interni**) verranno effettuate il giovedì della settimana successiva alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia. Il reinvestimento dell’importo da trasferire verrà effettuato il giovedì successivo a quello di disinvestimento.

Qualora il giovedì, giorno di riferimento per il disinvestimento o il reinvestimento e l’attribuzione delle Quote non coincida con un giorno di borsa aperta, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Art. 16.2 – Operazioni di trasferimento da un Fondo Interno alla Gestione Separata (switch volontari dal Fondo Interno alla Gestione Separata) e di trasferimento dalla Gestione Separata ad un Fondo Interno (switch dalla Gestione Separata ad un Fondo Interno).

Il Contraente potrà effettuare, una sola volta per ogni anno di contratto, un’operazione di switch tra le diverse componenti di investimento nel rispetto dei limiti massimi e minimi indicati dal Profilo di Investimento prescelto.

In mancanza delle condizioni dianzi indicate, l’operazione di trasferimento non sarà effettuata dalla Compagnia.

La Compagnia invierà al Contraente una comunicazione scritta nella quale sono indicati:

Per lo switch dal Fondo Interno alla Gestione Separata

- il numero delle Quote disinvestite ed il loro valore unitario;
- il valore del capitale investito nella Gestione Separata “BCC Vita Futuro”.

Per lo switch dalla Gestione Separata ad un Fondo Interno

- il valore del capitale disinvestito della Gestione Separata “BCC Vita Futuro”;
- il numero delle Quote attribuite ed il loro valore unitario.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti a switch dal Fondo Interno alla Gestione Separata e dalla Gestione Separata ad un Fondo Interno verranno effettuate il giovedì della settimana successiva alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia. Il reinvestimento dell’importo da trasferire nella Gestione Separata “BCC Vita Futuro” o nel Fondo Interno verrà effettuato il giovedì successivo a quello di disinvestimento.

Qualora il giovedì, giorno di riferimento per il disinvestimento o il reinvestimento e l’attribuzione delle Quote non coincida con un giorno di borsa aperta, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie

Art. 16.3 – Operazioni di trasferimento da un Profilo di Investimento ad un altro.

Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, è sempre prevista, durante la vita del contratto, la facoltà del Contraente di modificare la scelta iniziale del Profilo di Investimento scegliendo uno degli altri tre Profili a disposizione, inviando un Fax al numero 02 21072250 o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto.

In caso di modifica del Profilo di Investimento, il contratto rimarrà in vigore secondo l’allocazione vigente alla data di richiesta, se questa rispetta i nuovi limiti di esposizione minima e massima consentita. In caso contrario il Contraente dovrà scegliere una allocazione che rispetti i limiti di esposizione nelle singole componenti previsti dal Profilo di destinazione.

Per il passaggio al Profilo di Investimento D devono essere rispettati i relativi requisiti soggettivi di cui al precedente Art.11.

Le operazioni di disinvestimento e di reinvestimento delle Quote avverranno secondo quanto indicato all'Art.14.1.

SEZIONE VI) DIRITTO DI RISCATTO, PAGAMENTO PRESTAZIONI E NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE

Art. 17 – Diritto di riscatto.

Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ..

In tal caso, la Compagnia corrisponderà al Contraente un importo pari al valore di riscatto maturato al netto dei costi di cui all'Art. 10 a) II).

L'ufficio della Compagnia cui rivolgersi per ottenere informazioni su detti valori, in considerazione dei rischi di natura finanziaria derivanti dal presente contratto è: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia, Telefono 02466275, Fax 0221072250, E-mail info@bccvita.bcc.it.

Il Contraente ha diritto di richiedere in ogni momento alla Compagnia in forma scritta il valore della quota dei fondi interni e i valori di riscatto; la Compagnia fornisce riscontro al Contraente entro venti giorni dalla richiesta.

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto – parziale o totale – inviando Fax al numero 0221072250 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La Compagnia considererà inoltre valida la richiesta fatta pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.

Il valore di riscatto maturato è pari alla somma dei due seguenti importi (valore complessivo di polizza), al netto dei costi per riscatto di cui al precedente Art. 10 a) II):

- a) capitale rivalutato nella Gestione Separata fino alla data di richiesta di riscatto, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto;
- b) controvalore delle Quote dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di richiesta di riscatto, determinato secondo le modalità previste all'Art. 14.1.

Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata, in caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 5^a, 10^a, 15^a, 20^a ricorrenza annuale del contratto, opera la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata.

Fermo quanto sopra riportato, in caso di riscatto esercitato in un momento non coincidente con la 5^a, 10^a, 15^a o 20^a ricorrenza annuale del contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in gestione separata.

La garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata terrà conto delle liquidazioni a seguito di eventuali riscatti parziali e switch in uscita richiesti precedentemente.

Relativamente al capitale investito nel Fondo Interno, in caso di sfavorevole andamento del valore della Quota, il valore di riscatto potrebbe essere inferiore al capitale investito nel Fondo Interno.

Con riferimento alle Quote dei Fondi Interni da riscattare, le operazioni di disinvestimento verranno effettuate il giovedì della settimana successiva alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia. Diversamente, in caso di richiesta di riscatto effettuata nel corso della settimana in cui cade la data di scadenza, nonché nella settimana antecedente ad essa, le operazioni di disinvestimento verranno effettuate il primo giovedì antecedente alla data di scadenza.

Qualora il giovedì, giorno di riferimento per il disinvestimento non coincida con un giorno di borsa aperta, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto anche per un importo inferiore al valore di riscatto totale purché sussistano le seguenti condizioni:

- a) la somma tra il controvalore delle Quote da riscattare dai Fondi Interni ed il capitale da riscattare dalla Gestione Separata non sia inferiore a 1.000,00 Euro;
- b) la somma tra il controvalore delle Quote residue complessivamente detenute nei Fondi Interni ed il capitale residuo nella Gestione Separata non sia inferiore a 5.000,00 Euro;

Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il Riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.

Il Contraente deve espressamente indicare, nella propria richiesta, il valore che intende riscattare.

Al fine di mantenere la composizione di investimento tipica del Profilo di Investimento prescelto, il Riscatto parziale avviene in misura proporzionale su tutte le componenti sottostanti la polizza. Il valore residuo, quindi, mantiene la composizione di investimento fra le componenti in quel momento vigente.

L'operazione di Riscatto parziale riduce l'ammontare del capitale complessivo di un importo pari alla somma riscattata, attraverso la relativa cancellazione di Quote dai Fondi Interni e la relativa diminuzione del capitale rivalutato della Gestione Separata "BCC Vita Futuro".

L'esercizio del Riscatto parziale comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte, di cui al precedente Art. 12.2.

Art. 17.1 – Modalità di riscatto alle ricorrenze quinquennali del contratto.

Il Contraente, per poter beneficiare della garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione separata, potrà effettuare la prenotazione della richiesta di riscatto totale indicando la relativa data di effetto.

Data di prenotazione della richiesta di riscatto totale	Data effetto della richiesta di riscatto
Nei 6 mesi antecedenti la 5 ^a ricorrenza annuale e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti la stessa	5 ^a ricorrenza annuale
Nei 6 mesi antecedenti la 10 ^a ricorrenza annuale e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti la stessa	10 ^a ricorrenza annuale
Nei 6 mesi antecedenti la 15 ^a ricorrenza annuale e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti la stessa	15 ^a ricorrenza annuale
Nei 6 mesi antecedenti la 20 ^a ricorrenza annuale e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti la stessa	20 ^a ricorrenza annuale

Nei suddetti periodi di prenotazione della richiesta di riscatto il Contraente potrà inoltre annullare l'ordine di riscatto tramite richiesta da far pervenire all'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.

Qualora il Contraente non risultasse più cliente dell'Intermediario, il diritto di riscatto (o il relativo annullamento) potrà essere esercitato anche inviando fax al numero 0221072250 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

Art. 18 – Modalità di erogazione del capitale in caso di vita a scadenza e opzione di conversione in rendita.

Il pagamento della somma corrispondente alla prestazione di cui all'Art. 12.1 avviene in forma di capitale in un'unica soluzione. In alternativa è facoltà del Contraente scegliere la seguente opzione: l'erogazione di una rendita annua vitalizia. L'importo della rendita sarà determinato in base alle condizioni in vigore al momento dell'esercizio del diritto d'opzione. Le condizioni saranno pertanto rese note al momento della richiesta dell'opzione di rendita da parte del Contraente.

Le possibili forme di rendita vitalizia sono:

- a) la rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- b) la rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
- c) la rendita annua vitalizia rivalutabile che verrà corrisposta in modo certo per 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, anche qualora si dovesse verificare il decesso dell'Assicurato in tale periodo, e successivamente finché l'Assicurato sarà in vita.

La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di erogazione.

La conversione del valore di riscatto in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

La Compagnia, almeno sessanta giorni prima della data prevista per il relativo esercizio, fornisce per iscritto all'avente diritto una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche.

Detta descrizione contiene anche l'impegno della Compagnia a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, il Set Informativo relativo ai prodotti assicurativi vita per i quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

Art. 19 – Opzioni contrattuali.

Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente può scegliere se attivare una tra le seguenti opzioni:

- opzione "Take Profit";
- opzione "Decumulo Finanziario";
- opzione "Investimento".

Nel corso della durata del contratto, il Contraente può scegliere se attivare una tra le seguenti opzioni:

- opzione "Decumulo Finanziario";
- opzione "Investimento".

Tutte le opzioni sono alternative tra loro possono essere attivabili sempreché non siano in vigore altre opzioni attivate alla sottoscrizione o in corso di contratto.

Art. 19.1 – Opzione "Take Profit".

L'opzione "Take Profit", **attivabile unicamente al momento della sottoscrizione del contratto e afferente alla sola quota investita nel Fondo Interno "BCC Vita Azionario Globale Flessibile"**, prevede – annualmente – uno Switch Automatico finalizzato al consolidamento dell'eventuale plusvalenza realizzata nel Fondo medesimo qualora quest'ultima ecceda la soglia del 10%.

Tale opzione non è attivabile qualora il Contraente abbia scelto il Profilo di Investimento D, in quanto tale Profilo non prevede la possibilità di investire nel Fondo Interno "BCC Vita Azionario Globale Flessibile".

Tale meccanismo opera annualmente, il secondo giovedì lavorativo del mese di gennaio di ogni anno, a condizione che nell'intero anno solare precedente (anno di riferimento) non siano intervenute movimentazioni sul Fondo Interno "BCC Vita Azionario Globale Flessibile" (versamenti aggiuntivi e/o switch e/o riscatti parziali).

A tal fine la Compagnia, relativamente a ogni contratto, rileva la plusvalenza teorica (variazione del NAV della Quota) realizzata nell'anno di riferimento.

Se tale plusvalenza teorica risultasse essere pari o maggiore alla soglia del 10%, la Compagnia procederà ad effettuare uno Switch Automatico (per un numero di quote pari, per controvalore, all'intera plusvalenza realizzata) dal Fondo Interno "BCC Vita Azionario Globale Flessibile" verso la Gestione Separata "BCC Vita Futuro", fino al raggiungimento dei limiti previsti dal Profilo di Investimento prescelto e successivamente verso il Fondo Interno "BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile".

In conseguenza dello svolgimento di tale attività, la Compagnia potrebbe modificare l'allocazione delle singole componenti di investimento vigenti nel contratto.

Non è richiesto al Contraente di fornire un preventivo assenso alle operazioni di Switch Automatico derivanti dall'attività relativa all'opzione "Take Profit".

In caso di minusvalenza o di plusvalenza teorica inferiore al 10%, il meccanismo "Take Profit" non verrà attivato. L'importo minimo della plusvalenza da trasferire, per ogni singola operazione relativa al meccanismo di "Take Profit", non potrà essere inferiore a 250,00 Euro.

Per importi inferiori a 250,00 Euro lo Switch Automatico non verrà effettuato.

La Compagnia inibirà le eventuali richieste di Switch volontario, Versamento aggiuntivo e Riscatto parziale volontario effettuate dal Contraente nel corso della settimana in cui avviene lo svolgimento dell'eventuale attività di ribilanciamento (Switch automatico) derivante dall'opzione "Take Profit", nonché nella settimana antecedente ad esso.

L'opzione "Take Profit", qualora prescelta, inibirà la possibilità di attivare l'opzione "Decumulo Finanziario" (di cui al successivo Articolo 19.2) e l'Opzione "Investimento" di cui al successivo Articolo 19.3).

Non è possibile attivare l'opzione "Take Profit" in corso di contratto.

Art. 19.2 – Opzione "Decumulo Finanziario".

L'opzione "Decumulo Finanziario", **attivabile alla sottoscrizione del contratto o, successivamente, nel corso della durata contrattuale - unicamente se non sia attiva l'opzione "Investimento" o "Take Profit"** - prevede la liquidazione progressiva del capitale attraverso un Piano di Riscatti Parziali Programmati.

Il Contraente, in fase di attivazione dell'opzione "Decumulo Finanziario", ha la facoltà di scegliere l'importo e la frequenza di liquidazione del Riscatto parziale programmato, nel rispetto dei limiti riportati nella seguente tabella:

Frequenza di liquidazione del Riscatto parziale programmato	Importo minimo richiedibile
Annuale	800,00 Euro
Semestrale	500,00 Euro
Trimestrale	300,00 Euro
Mensile	100,00 Euro

L'importo e la frequenza di liquidazione del Riscatto parziale programmato, scelti al momento dell'attivazione dell'opzione, non saranno modificabili nel corso della durata del Piano (nemmeno in caso di eventuale successiva riattivazione della stessa).

L'erogazione del primo Riscatto Parziale Programmato è fissata il giorno 5 - oppure il primo giorno lavorativo successivo - del terzo mese successivo a quello in cui ricade la data di decorrenza del contratto o di pervenimento alla Compagnia della richiesta di attivazione dell'opzione "Decumulo Finanziario".

Le date di erogazione di ciascun Riscatto Parziale Programmato successivo al primo sono fissate automaticamente, con riferimento alla data in cui viene corrisposto il primo, il giorno 5 - oppure il primo giorno lavorativo successivo - del mese successivo in cui ricadono le successive ricorrenze mensili, trimestrali, semestrali o annuali a seconda della frequenza di erogazione prescelta.

L'importo massimo disinvestibile annualmente (a partire dall'attivazione dell'opzione) attraverso la liquidazione dei Riscatti parziali programmati non potrà superare il 15% della somma dei premi versati (diminuiti dei premi parzialmente riscattati ed incrementati degli eventuali versamenti aggiuntivi) rilevato al momento dell'attivazione dell'opzione (e della sua eventuale successiva riattivazione).

Nei casi di riattivazione dell'opzione, qualora l'importo di Riscatto parziale programmato prescelto all'attivazione dell'opzione non rispettasse il limite di disinvestimento di cui sopra, l'opzione "Decumulo Finanziario" non potrà essere riattivata.

Il Piano di Riscatti parziali programmati conseguenti all'attivazione della presente opzione terminerà in conseguenza di uno dei seguenti eventi:

- a) decesso dell'Assicurato;
- b) richiesta di riscatto totale della polizza da parte del Contraente;
- c) disattivazione *automatica* dell'opzione da parte della Compagnia, qualora il capitale residuo di polizza risultasse inferiore all'importo del Riscatto parziale programmato richiesto;
- d) richiesta di disattivazione dell'opzione da parte del Contraente.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere la disattivazione della presente opzione, inviando la richiesta almeno 30 giorni prima della relativa ricorrenza di pagamento. **La disattivazione dell'opzione "Decumulo Finanziario", è richiedibile una sola volta nel corso della vita del contratto.**

La Compagnia, nei casi in cui il capitale residuo di polizza risultasse inferiore all'importo del Riscatto parziale programmato richiesto, provvederà alla disattivazione *automatica* dell'opzione.

Nei casi di disattivazione dell'opzione, il Contratto rimane in vigore per il capitale residuo.

La riattivazione dell'opzione "Decumulo Finanziario" (a seguito di disattivazione su richiesta del Contraente o di disattivazione *automatica* effettuata dalla Compagnia) è concessa una sola volta nel corso della vita del contratto, sempreché il capitale residuo sia maggiore all'importo del Riscatto parziale programmato richiesto e che non sia stata nel frattempo attivata l'opzione "Investimento".

Ciascun Riscatto parziale programmato viene operato automaticamente il giovedì della settimana successiva alla data in cui ricade la ricorrenza (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) dei Riscatti parziali programmati.

Qualora l'operatività di Riscatto parziale programmato coincida con la settimana di svolgimento delle attività descritte all'articolo 13.1 (Monitoraggio su esposizione massima sul Fondo Interno "BCC Vita Azionario Globale Flessibile"), nonché con la settimana antecedente ad essa, il Riscatto parziale programmato verrà operato il giovedì della settimana successiva a detta attività.

Per le polizze interessate dalle operazioni di disinvestimento relative all'opzione "Decumulo Finanziario", nella settimana antecedente la ricorrenza del Riscatto parziale programmato, la Compagnia inibirà le richieste di investimento e disinvestimento (Versamenti aggiuntivi, Riscatti parziali volontari e Switch).

Al fine di mantenere la composizione di investimento del Profilo di investimento prescelto, ciascun Riscatto parziale programmato verrà operato proporzionalmente sulle componenti sottostanti al contratto alla relativa data di corresponsione.

Tali operazioni verranno effettuate senza necessità da parte del Contraente di presentare la relativa richiesta di riscatto.

Ciascun Riscatto parziale programmato riduce l'ammontare del capitale complessivo di un importo pari alla somma riscattata, attraverso la relativa cancellazione di Quote dei Fondi Interni e la relativa diminuzione del capitale rivalutato della Gestione Separata.

Il Beneficiario dei Riscatti parziali programmati dovrà essere esclusivamente il Contraente.

Ciascun Riscatto parziale programmato comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte di cui al precedente Art. 12.2.

Art. 19.3 – Opzione “Investimento”.

L'opzione “Investimento”, **attivabile alla sottoscrizione del contratto o, successivamente, nel corso della durata contrattuale - unicamente se non sia attiva l'opzione “Decumulo Finanziario” o “Take Profit”** - prevede lo spostamento progressivo, **per importo**, del capitale dalla Gestione Separata al/i Fondo/i Interno/i, attraverso un piano di Switch Programmati con frequenza mensile.

La scelta del/i Fondo/i di destinazione dello switch programmato dalla Gestione Separata “BCC Vita Futuro 1.0” è vincolata dal Profilo di investimento in vigore nel momento della richiesta di attivazione:

- **per i Profili di investimento B e C:** l'opzione “Investimento” è attivabile verso il Fondo interno “BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile” e/o verso il Fondo interno “BCC Vita Azionario Globale Flessibile”;
- **per i Profili di investimento A e D:** l'opzione “Investimento” è attivabile **unicamente** verso Fondo interno “BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile”.

Il Contraente, in fase di attivazione dell'opzione “Investimento”, ha la facoltà di scegliere l'importo dello switch programmato, con un minimo - per ciascun Fondo di destinazione - pari a 100,00 Euro.

Nel caso di scelta di 2 Fondi di destinazione l'importo minimo di cui sopra è da intendersi per ogni Fondo (es.: switch programmato da GS verso 2 Fondi: importo minimo dello switch pari a 200 Euro).

L'importo dello switch programmato ed il/i Fondo/i di destinazione, scelti al momento dell'attivazione dell'opzione, non saranno modificabili nel corso della durata del Piano.

Le operazioni di switch programmato dovranno avvenire sempre nel rispetto dei limiti indicati dal Profilo di Investimento prescelto in merito all'esposizione minima/massima nelle singole componenti previste dal contratto (GS, Fondo Obbligazionario, Fondo Azionario).

Il Piano di Switch Programmati, conseguenti all'attivazione della presente opzione, termina in conseguenza di uno dei seguenti eventi:

- a) decesso dell'Assicurato;
- b) richiesta di riscatto totale della polizza da parte del Contraente;
- c) disattivazione *automatica* dell'opzione da parte della Compagnia, qualora vengano superati i limiti indicati dal Profilo di investimento prescelto (di cui al precedente Art.13);
- d) disattivazione *automatica* dell'opzione da parte della Compagnia in caso di cambio Profilo di Investimento;
- e) disattivazione *automatica* dell'opzione da parte della Compagnia, nel caso in cui l'ultima ricorrenza mensile ricada nelle 2 settimane antecedenti la data di scadenza del contratto;
- f) richiesta di disattivazione *volontaria* dell'opzione da parte del Contraente.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere la disattivazione della presente opzione, inviando la richiesta almeno 30 giorni prima della relativa ricorrenza mensile.

La riattivazione (a seguito di disattivazione *volontaria* o *automatica*) è concessa **a condizione che vengano rispettati i requisiti di importo minimo, del Profilo di investimento in vigore al momento della richiesta e sempreché non sia stata, nel frattempo, attivata l'opzione “Decumulo Finanziario”.**

In occasione della riattivazione è possibile modificare l'importo e il tipo di destinazione (verso uno o entrambi i Fondi Interni) dello Switch Programmato.

L'opzione è attivabile e disattivabile (*volontariamente* o *automaticamente*) senza limitazioni e senza costi, nel rispetto dei termini descritti.

L'operatività di Switch Programmato avverrà il secondo giovedì del primo mese successivo alla richiesta di attivazione e ad ogni successiva ricorrenza mensile.

Unicamente per le attivazioni dell'opzione alla sottoscrizione, la prima operatività di Switch Programmato avverrà, il secondo giovedì del secondo mese successivo alla data di decorrenza del contratto.

La Compagnia inibirà le richieste di switch volontario, versamento aggiuntivo e riscatto parziale volontario effettuate dal Contraente nel corso della settimana in cui avviene lo svolgimento dell'operatività di Switch Programmato, nonché nella settimana precedente ad esso.

Art. 20 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.

Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario ovvero, laddove non sia possibile, mediante emissione di assegno circolare.

Al fine di consentire l'esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.

Il Contraente e/o i Beneficiari e/o l'intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:

In caso di recesso dal contratto:

- richiesta sottoscritta dal Contraente;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.

In caso di riscatto:

- richiesta presentata e sottoscritta dal Contraente;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.

In caso di decesso:

- richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dai Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
- fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
- certificato di morte dell'Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune;
- relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
- atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o meno di testamento (per capitali non superiori a 100.000,00 Euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e contenente:
 - in presenza di testamento:
 - copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti;
 - l'attestazione che il testamento pubblicato è l'ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità, il grado di parentela, l'età degli eredi legittimi o degli eredi testamentari.

- **in assenza di testamento:**
 - **le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi dell'Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza);**
- **in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione;**
- **in caso di decesso conseguente a incidente stradale, infortunio, suicidio o omicidio, copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo dell'evento ed eventuale documentazione di chiusura inchiesta rilasciata dalla Procura competente al fine di consentire alla Compagnia di valutare l'operatività della garanzia.**

A scadenza:

- **richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dai Beneficiari. La richiesta dovrà essere firmata anche dal Contraente nel caso in cui il contratto preveda un'opzione per l'erogazione della prestazione;**
- **certificato di esistenza in vita o autodichiarazione di esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dal Contraente;**
- **fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;**
- **fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;**
- **fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;**
- **in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione.**

Su richiesta del Contraente e/o dei Beneficiari al verificarsi dell'evento assicurato, la Compagnia si impegna a consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa.

La Compagnia, anche nell'interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. verbale 118, verbale dell'autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.).

Oltre alla documentazione di cui sopra, **gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l'identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l'informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS.**

Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione richiesta, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa indicata nel presente articolo, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante Fax al numero 02.21072250 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla consegna di detta documentazione completa da parte del Contraente e/o dei Beneficiari all'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.

Il pagamento delle prestazioni derivanti dall'eventuale scelta dell'opzione "Decumulo finanziario" avviene entro i 30 giorni successivi alle relative ricorrenze previste.

Se il pagamento non avviene entro questo termine, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 21 – Norme a favore del Contraente.

a) Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

b) Limitazioni di azioni esecutive o cautelari

Ai sensi dell'art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

c) Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Pertanto, le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

SEZIONE VII) BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI

Art. 22 – Beneficiari delle prestazioni.

Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni della Compagnia.

In caso di scelta dell'opzione "Decumulo Finanziario", il Beneficiario dei Riscatti parziali programmati dovrà essere esclusivamente il Contraente del contratto.

Il Contraente può, in qualsiasi momento, revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

Il Contraente non può esercitare tale facoltà di revoca o modifica:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di voler profittare del beneficio.

Non può altresì essere modificata la designazione da parte degli eredi dopo la morte del Contraente.

In tali casi le operazioni di riscatto e di pegno sul credito richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

SEZIONE VIII) LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E COMUNICAZIONI

Art. 23 – Imposte e tasse.

Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

Art. 24 – Foro competente.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, lo scioglimento e l'esecuzione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l'Assicurato, o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.

Art. 25 – Variazioni contrattuali e comunicazione in caso di perdite.

La Compagnia si riserva di apportare al contratto le modifiche, che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività al Contraente e all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), con evidenza degli effetti sul contratto.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia – la propria decisione tramite Fax al numero 0221072250 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

In mancanza della comunicazione di riscatto da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

Comunicazione in caso di perdite

La Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente, qualora, in corso di contratto, il controvalore delle Quote dallo stesso complessivamente detenute risulti inferiore di oltre il 30% rispetto ai premi investiti nel Fondo Interno, tenuto conto di eventuali versamenti e riscatti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

La comunicazione sarà inviata per iscritto dalla Compagnia entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Art. 26 – Nuovi Fondi Interni e fusione tra Fondi Interni.

La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto.

La Compagnia informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l'istituzione di nuovi Fondi Interni.

Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi Interni di nuova istituzione tramite il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi Interni indicati nel presente contratto.

La Compagnia si obbliga alla consegna dell'estratto del Set Informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.

A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo Interno, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo Interno eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche simili ed obiettivi di investimento omogenei, nei limiti e secondo le modalità indicate all'Art. 2 del Regolamento dei Fondi Mobiliari Interni.

Art. 27 – Comunicazione del Contraente e dell'Assicurato alla Compagnia.

In caso di trasferimento di domicilio del Contraente e/o dell'Assicurato in un altro Stato, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa prontamente comunicazione alla Compagnia.

L'inosservanza di tale obbligo comporta inoltre il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Compagnia alla locale Autorità fiscale, a qualunque titolo, in conseguenza della mancata comunicazione.

Art. 28 – Prescrizione.

I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.

Art. 29 – Legge applicabile al contratto.

Al contratto si applica la legge italiana.

REGOLAMENTO DEI FONDI MOBILIARI INTERNI

Art. 1 – Costituzione e denominazione dei Fondi interni.

La Compagnia istituisce 2 Fondi Mobiliari Interni denominati:

- BCC Vita Azionario Globale Flessibile
- BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile

Art. 2 – Fusione tra Fondi interni.

A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo interno, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo interno eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo interno con altri Fondi interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche simili ed obiettivi di investimento omogenei.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo interno circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevinano per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell'operazione di fusione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione di fusione;
- iv) l'indicazione dei criteri seguiti per l'attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
- v) la composizione sintetica dei Fondi interni interessati alla fusione.

Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell'interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del Regolamento del Fondo interno in senso meno favorevole ad essi.

La Compagnia provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo interno in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei Fondi interessati.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo Regolamento del Fondo interno derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del presente contratto.

Art. 3 – Nuovi Fondi interni.

La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto.

La Compagnia informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l'istituzione di nuovi Fondi interni.

Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati nel presente contratto.

La Compagnia si obbliga alla consegna di un estratto della documentazione contrattuale aggiornata unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.

Art. 4 – Obiettivi, caratteristiche e criteri di investimento dei Fondi interni.

La Compagnia può investire il patrimonio del Fondo interno conformemente a quanto indicato nel Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche, nel Regolamento ISVAP n. 32 del 11 giugno 2009 recante la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento, e nella Circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e successive eventuali modifiche.

Ciascun Fondo interno presenta criteri di investimento diversi per composizione e per finalità.

Fondo Interno "BCC Vita Azionario Globale Flessibile"

Il Fondo interno "BCC Vita Azionario Globale Flessibile" presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Data di inizio operatività del Fondo interno: 12/02/2015;
- b) Categoria: Flessibile;
- c) Valuta: Euro;
- d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo;
- e) Composizione: le attività conferite al Fondo interno "BCC Vita Azionario Globale Flessibile" potranno essere investite in:

- titoli di Stato e titoli obbligazionari o titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
- titoli azionari quotati in mercati regolamentati;
- strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei;
- quote di OICR, SICAV ed ETF (di seguito “OICR”) anche per la totalità delle attività conferite al Fondo interno;
- strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi, con il limite massimo del 20% del controvalore complessivo;
- crediti verso l’erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti agli assicurati.

Il Fondo interno “BCC Vita Azionario Globale Flessibile” può investire in via principale in attivi (compresi gli OICR) di natura azionaria e per la parte rimanente in attivi di natura obbligazionaria, entrambi denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti.

Il limite di esposizione per il comparto azionario sarà compreso tra il 70% e il 100% del controvalore complessivo del Fondo interno.

Per la parte del Fondo interno “BCC Vita Azionario Globale Flessibile” costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall’Euro, è prevista l’esposizione al rischio di cambio.

Gli OICR presenti nel Fondo interno saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo interno “BCC Vita Azionario Globale Flessibile”;

- f) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa, nei limiti posti dalla normativa assicurativa prescritta dall’IVASS;
- g) Lo stile di gestione è attivo e l’obiettivo del Fondo Interno consiste nella crescita del capitale nel lungo termine attraverso l’investimento principale in asset azionari e per la parte rimanente in asset obbligazionari e monetari, combinati fra loro secondo un’asset allocation globale, attiva, basata su metodologie quantitative e qualitative incentrate sulla massima diversificazione del rischio con strategie di overlay. Il fondo è gestito secondo una logica basata sulla ricerca della più ampia diversificazione delle fonti di rischio, attraverso la costruzione di un portafoglio che combina le varie classi di attivo presenti nei mercati finanziari internazionali;
- h) La politica di investimento perseguita dal Fondo interno, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono alla Compagnia di individuare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo interno a cui sono collegate le prestazioni assicurative. La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 15,00% ed è ottenuta sulla base della serie storica, dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime e da un’analisi della politica di investimento del fondo stesso. L’obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo interno “BCC Vita Azionario Globale Flessibile”;
- i) Fondo ad accumulazione dei proventi;
- j) La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota. Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo interno “BCC Vita Azionario Globale Flessibile” per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi riferiti allo stesso giorno. Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una Quota.

In relazione al Fondo interno “BCC Vita Azionario Globale Flessibile” non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo dell’impresa di assicurazione (OICR “collegati”).

È prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno “BCC Vita Azionario Globale Flessibile”, esclusivamente a fini di copertura dei rischi e di una più efficiente gestione del portafoglio.

La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.

È prevista la possibilità di affidare le scelte di investimento relative al Fondo interno “BCC Vita Azionario Globale Flessibile” a BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A., intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia.

In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli assicurati per l’attività di gestione del Fondo interno.

Fondo Interno “BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile”

Il Fondo interno “BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile” presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Data di inizio operatività del Fondo interno: 12/02/2015;
- b) Categoria: Flessibile;
- c) Valuta: Euro;
- d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo.
- e) Composizione: le attività conferite al Fondo interno “BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile” potranno essere investite in:
 - titoli di Stato e titoli obbligazionari o titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
 - strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei;
 - quote di OICR, SICAV ed ETF (di seguito “OICR”) anche per la totalità delle attività conferite al Fondo interno “BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile”;
 - strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi, con il limite massimo del 20% del controvalore complessivo;
 - crediti verso l'erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti agli assicurati.

Il Fondo interno “BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile” può investire esclusivamente in attivi (compresi gli OICR) di natura obbligazionaria, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, nel rispetto dei limiti normativi e regolamentari.

Per la parte del Fondo interno “BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile” costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

Gli OICR presenti nel Fondo interno saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo interno “BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile”;

- f) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa, nei limiti posti dalla normativa assicurativa prescritta dall'IVASS;
- g) Lo stile di gestione è attivo e l'obiettivo del Fondo Interno consiste nella crescita del capitale nel lungo termine attraverso l'investimento in asset obbligazionari e monetari combinati fra loro secondo un'asset allocation globale, attiva, basata su metodologie quantitative e qualitative incentrate sulla massima diversificazione del rischio con strategie di overlay. Il fondo è gestito secondo una logica basata sulla ricerca della più ampia diversificazione delle fonti di rischio, attraverso la costruzione di un portafoglio che combina le varie classi di attivo presenti nei mercati obbligazionari internazionali;
- h) La politica di investimento perseguita dal Fondo interno, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono alla Compagnia di individuare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo interno a cui sono collegate le prestazioni assicurative. La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 5,00% ed è ottenuta sulla base della serie storica, dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime e da un'analisi della politica di investimento del fondo stesso. L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo interno “BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile”;
- i) Fondo ad accumulazione dei proventi;
- j) La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota. Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo interno “BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile” per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi riferiti allo stesso giorno. Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una Quota.

In relazione al Fondo interno “BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile” non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo dell'impresa di assicurazione (OICR “collegati”).

È prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno “BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile”, esclusivamente a fini di copertura dei rischi e di una più efficiente gestione del portafoglio.

La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.

È prevista la possibilità di affidare le scelte di investimento relative al Fondo interno “BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile” a BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A., intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia.

In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo interno.

Art. 5 – Costi gravanti sui Fondi interni.

Sui Fondi interni in cui vengono investiti il premio unico iniziale e gli eventuali premi unici aggiuntivi, gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del valore netto di ciascun Fondo interno e di conseguenza del valore netto della Quota.

1. Remunerazione della Compagnia:

BCC Vita Azionario Globale Flessibile	
Tipologia	Percentuale
Commissioni di gestione	1,50% su base annua prelevate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste
BCC Vita Obbligazionario Globale Flessibile	
Tipologia	Percentuale
Commissioni di gestione	0,85% su base annua prelevate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo interno
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste

2. Remunerazione della SGR (relativa all'acquisto di OICR da parte dei Fondi interni):

Tipologia	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non previsti
Commissioni di gestione annue	Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR.
Commissioni di overperformance	Massimo 35% dell'eventuale differenza positiva tra la performance dell'OICR e la performance del relativo benchmark

La Compagnia incrementerà il patrimonio di ciascun Fondo Interno di un importo pari alle utilità pattuite con e ricevute dall'intermediario bancario delegato di cui al punto di riferimento della documentazione contrattuale.

3. spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo interno;
4. i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo interno;
5. spese di pubblicazione del valore delle quote;
6. spese di revisione e certificazione del Fondo interno;
7. le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del fondo.

Possono infine gravare gli oneri relativi al contributo di vigilanza, che la Compagnia è tenuta a versare annualmente.

Tali costi sono imputati a carico di ciascun Fondo interno attraverso una diminuzione del suo valore netto, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all'Art. 7.

Art. 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo interno.

Il valore complessivo netto di ciascun Fondo interno è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo interno stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo interno di cui al precedente Art. 5.

Il giorno di valorizzazione è il giovedì di ogni settimana. Il giorno di valorizzazione, oppure il primo giorno utile successivo qualora il giovedì coincida con un giorno non lavorativo, la Compagnia calcola il valore complessivo netto del Fondo interno conformemente ai seguenti criteri:

- il calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo interno, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità";

- qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investe il Fondo interno, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo interno saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo interno sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
- l'immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale rilevato il giorno di riferimento del calcolo o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale disponibile;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- le quote di un OICR presente nel Fondo interno vengono valorizzate sulla base dell'ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo interno o, in sua mancanza, sulla base dell'ultimo valore della quota ufficiale disponibile;
- per i valori mobiliari con valorizzazioni ufficiali disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l'ultimo valore disponibile;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo;
- la liquidità è computata al nominale;
- gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo interno concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Compagnia potrà presumibilmente realizzarli;
- le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo interno, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.

Art. 7 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione.

La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota di ciascun Fondo interno.

Il valore unitario della Quota viene determinato dividendo il valore complessivo netto del Fondo interno, calcolato secondo l'Art. 6 del presente Regolamento, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota.

Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Compagnia: www.bccvita.it.

Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo interno.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo interno è convenzionalmente fissato ad Euro 5,00.

Art. 8 – Revisione contabile del Fondo interno.

La gestione di ciascun Fondo interno è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della Quota.

Art. 9 – Modifiche al presente Regolamento.

La Compagnia si riserva di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività al Contraente e all'IVASS, con evidenza degli effetti sui rapporti contrattuali vigenti.

È fatto, comunque, salvo il diritto di riscatto del Contraente, ai sensi e per gli effetti dello specifico articolo delle Condizioni di Assicurazione.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “BCC Vita Futuro”

1 – Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della BCC Vita, che viene contraddistinta con il nome BCC VITA FUTURO. La gestione BCC VITA FUTURO è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011, come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018.

2 – La valuta di denominazione della gestione BCC VITA FUTURO è l'Euro.

3 – Il rendimento annuo della gestione BCC VITA FUTURO viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.

4 – Obiettivi e politiche di investimento:

- a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:
- titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio;
 - azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio;
 - organismi di investimento collettivi (OICR): gli investimenti in organismi di investimento collettivi del risparmio (fondi comuni e SICAV, inclusi fondi chiusi di private equity e hedge fund):
 - fondi azionari: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
 - fondi obbligazionari e monetari (considerati congiuntamente): il limite è pari al 40% del valore investibile nel comparto obbligazionario;
 - fondi bilanciati: per convenzione si ritiene che gli investimenti sottostanti siano equamente divisi tra la componente azionaria e quella obbligazionaria; si fa pertanto riferimento ai limiti fissati per le classi di investimento identificate;
 - hedge fund e fondi di private equity: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
 - immobili e fondi immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.

La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:

- aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
- valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.

Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.

Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.

Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

- b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
- c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:

- salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
- ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.

L'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

- d) Secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, qualora vengano impiegati strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione per attuare strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella gestione separata con scadenze inferiori di quelle dei titoli oggetto di copertura, si prevede la costituzione di un c.d. "fondo derivati" per il rinvio dell'attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura complessiva dell'operazione di copertura.

Tale rinvio dell'attribuzione degli utili o delle perdite rappresenta una deroga alle normali regole di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata di cui al successivo punto 10 e 10.bis ed è effettuata nel rispetto dei limiti e delle tutele previste dal citato Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011, art. 7-querter.

5 – La gestione BCC VITA FUTURO è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione BCC VITA FUTURO non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.

6 – Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione BCC VITA FUTURO.

7 – Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

8 – Sulla gestione BCC VITA FUTURO possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

9 – Il rendimento della gestione BCC VITA FUTURO beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

10 – Il tasso medio di rendimento annuo della gestione BCC VITA FUTURO si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione BCC VITA FUTURO, di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione BCC VITA FUTURO nello stesso periodo.

Nel risultato finanziario della gestione BCC VITA FUTURO, al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione BCC VITA FUTURO, – tenuto conto di quanto previsto al successivo punto 10bis – comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9 e dall'eventuale utilizzo del "fondo derivati" così come descritto nell'Art. 4 comma d).

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione e con le modalità indicate nel successivo punto 10bis.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione BCC VITA FUTURO e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione BCC VITA FUTURO per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio della gestione BCC VITA FUTURO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione BCC VITA FUTURO.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione BCC VITA FUTURO ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione BCC VITA FUTURO.

L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione BCC VITA FUTURO sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.

10bis – Secondo quanto previsto dall'art. 7-bis e 7-ter del Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, viene costituita una riserva "fondo utili" in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione.

Il risultato finanziario di cui al precedente punto 10 è pertanto diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che l'impresa, nel miglior interesse degli

assicurati e nel rispetto delle tutele previste dal citato Regolamento IVASS, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.

Il fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata.

11 – È ammessa la possibilità di scissione o fusione della gestione BCC VITA FUTURO con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) rispetto delle disposizioni previste dall'art. 5, comma 6 del Regolamento IVASS n. 38 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, dal Provvedimento IVASS n. 2472 del 10 novembre 2006, dal Regolamento IVASS n.14 del 18 febbraio 2008 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
- b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nell'operazione;
- c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano simili;
- d) le politiche di investimento delle gestioni separate siano omogenee;
- e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
- f) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione BCC VITA FUTURO circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell'operazione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate all'operazione e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione;
- iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all'operazione.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione separata cui è collegato il presente contratto, derivante dall'operazione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.

La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

12 – La gestione BCC VITA FUTURO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione BCC VITA FUTURO al presente regolamento.

In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione BCC VITA FUTURO, il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

13 – Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

GLOSSARIO

Adeguata verifica della clientela

L'Adeguata Verifica della Clientela costituisce l'aspetto più importante ai fini di un'efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Tale attività prevede i seguenti adempimenti:

a) identificazione dei soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo:

- ❖ cliente (contraente) ed eventuale esecutore,
- ❖ beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della corresponsione della prestazione assicurativa),
- ❖ eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell'interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;

b) verifica dell'identità dei soggetti che intervengono nel rapporto, di cui al punto a), sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;

d) esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Benchmark

Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento Assicurato.

Capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l'evento Assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia corrisponderà la prestazione assicurativa in forma ridotta.

Categoria

Classe in cui viene collocato il Fondo Interno a cui è collegata la polizza. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell'emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).

Cessione, pegno, vincolo	Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso.
Compagnia	Vedi "Società".
Composizione del Fondo Interno	Informazione sulle attività di investimento del Fondo Interno relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti
Composizione della Gestione separata	Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Comunicazione in caso di perdite	Comunicazione che la Compagnia invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.
Condizioni di Assicurazione (o di polizza)	Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi	Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
Consolidamento	Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurative, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le rivalutazioni delle prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
Contraente	Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
Contratto (di assicurazione sulla vita)	Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.
Controvalore delle Quote	L'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola Quota per il numero delle Quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.
Costi (o spese)	Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
Costo di overperformance	Commissione trattenuta dalla Compagnia nel caso in cui il rendimento finanziario delle Quote a cui è collegato il contratto ecceda un determinato andamento positivo prefissato nelle condizioni contrattuali.
Costo massimo	Importo massimo dei costi a carico del contraente trattenuti dal premio a fronte delle spese inerenti al contratto.
Costo per trasferimenti (switch)	Costo a carico del Contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le Quote detenute in base al contratto ad altro Fondo Interno o alla Gestione Interna Separata secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali.
Data di valorizzazione	Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della Quota del Fondo Interno stesso.
Decorrenza del contratto	Momento in cui il contratto produce gli effetti, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale (del premio versato)	Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Dichiarazioni precontrattuali	Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione.
Diritto proprio (del Beneficiario)	Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente
Durata contrattuale	Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Esclusioni/Limitazioni	Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Estratto conto annuale	Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato, il valore di riscatto maturato, i costi. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
Età assicurativa	L'età dell'Assicurato espressa in anni interi arrotondata all'anno successivo se dal compimento dell'anno sono decorsi più di sei mesi.
FATCA	Il <i>Foreign Account Tax Compliance Act</i> è una normativa fiscale americana – recepita in Italia dalla Legge, 18 Giugno 2015, n. 95 che ha ratificato e dato esecuzione all'accordo Intergovernativo siglato tra Italia e Stati Uniti il 10 Gennaio 2014 – che, al fine di contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano. La Compagnia è a tal fine obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni ed una autocertificazione sottoscritta dal contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche). La Compagnia è altresì obbligata ha effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).
Fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari)	Fondi d'investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Fondo armonizzato	Fondo d'investimento di diritto italiano ed estero assoggettato per legge comunitaria ad una serie di vincoli sugli investimenti allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.
Fondo di fondi	Fondo mobiliare aperto il cui patrimonio in gestione viene investito principalmente in quote di OICR.

Fondo Interno	Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in Quote (unit) del Fondo Interno stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Gestione separata (o speciale)	Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili.
Imposta sostitutiva	Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Intermediario	Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposizione di contratti assicurativi o presta assistenza e consulenza collegate a tale attività.
Ipotesi di rendimento	Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Compagnia.
IVASS (ex ISVAP)	L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la legge n. 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42, della legge n. 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".
Liquidazione	Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento Assicurato.
OICR	Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.
Opzione da capitale in rendita vitalizia	Conversione della prestazione assicurativa in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia	Conversione della prestazione assicurativa in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile	Conversione della prestazione assicurativa in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.
Overperformance	Soglia di rendimento del Fondo Interno a cui è collegato il contratto oltre la quale la Compagnia può trattenere una parte dei rendimenti come costi
Perfezionamento del contratto	Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Periodo di efficacia	Periodo durante il quale il contratto produce i propri effetti.
Periodo di osservazione	Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Polizza	Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza caso morte (o in caso di decesso)	Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurativa al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato.
Polizza con partecipazione agli utili	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.
Polizza di assicurazione sulla vita	Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Polizza rivalutabile	Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.
Polizza unit-linked	Contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un Fondo di investimento Interno o di un OICR.
Premio aggiuntivo	Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Premio di riferimento	Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le condizioni contrattuali.
Premio unico	Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto.
Prescrizione	Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
Prestazione a scadenza	Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurativa alla scadenza contrattuale.
Prestazione assicurativa	Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento Assicurato.
Prestazione minima garantita	Valore minimo della prestazione assicurativa sotto il quale la stessa non può scendere.
Prestazioni programmate	Prestazione periodica di ammontare predeterminato, a titolo di riscatto parziale programmato prelevato dal capitale rivalutato.
Principio di adeguatezza	Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

Proposta	Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Prospetto annuale della composizione della gestione separata	Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Qualifica	Particolare caratteristica del Fondo Interno a cui sono collegati i contratti unit-linked che costituisce un'ulteriore informazione, oltre alla categoria e al profilo di rischio, della politica di investimento del Fondo Interno. Laddove esistente essa viene richiamata esplicitamente (ad es. fondo etico) nella documentazione informativa consegnata al contraente.
Quietanza	Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario in caso di accredito alla Società, ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
Quota	Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo Interno è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie di puro rischio, versati dal Contraente.
Recesso (o ripensamento)	Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento del Fondo Interno	Documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo d'investimento Interno, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento
Regolamento della gestione separata	L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
Rendiconto annuale della gestione separata	Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.
Rendimento finanziario	Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
Rendimento minimo trattenuto	Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.
Revoca	Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale	L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto	Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto chiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
Riscatto parziale	Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
Rischio demografico	Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita.

Rischio di base	Rischio che gli attivi destinati a copertura delle riserve non replichino esattamente il benchmark cui sono collegate le prestazioni.
Rischio di cambio	Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per il Contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell'attività finanziaria calcolata nella moneta di conto.
Rischio di credito (o di controparte)	Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale.
Rischio di interesse	Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.
Rischio di liquidità	Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore
Rischio di mercato	Rischio che dipende dall'appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.
Rischio di performance	Rischio di non riuscire ad attribuire al contratto un determinato rendimento.
Rischio di prezzo	Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell'investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari.
Rischio finanziario	Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle Quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
Rivalutazione	Maggiorazione delle prestazioni assicurative attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
Rivalutazione minima garantita	Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurative ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
Set Informativo	L'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell'impresa, composto da: <ul style="list-style-type: none"> - il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID); - il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP); - le Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario; - il modulo di polizza.

SICAV	Società di investimento a capitale variabile, simili ai fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.
Sinistro	Verificarsi dell'evento di rischio Assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.
Società (di assicurazione)	Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Società di gestione del risparmio (SGR)	Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
Società di revisione	Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
Sostituto d'imposta	Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Switch	Operazione con la quale il Contraente richiede di trasferire ad altro Fondo Interno o alla Gestione Interna Separata una parte o la totalità delle Quote investite in un determinato fondo Interno e attribuite al contratto.
Tasso minimo garantito	Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurative. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurative iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
Total Expenses Ratio (TER)	Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del fondo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
Trasformazione	Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Compagnia, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati, in un apposito documento, gli elementi essenziali del contratto trasformato.
Turnover	Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi Interni, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle Quote del Fondo Interno, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della Quota.
Valore complessivo del Fondo Interno	Valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo Interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valore unitario della Quota	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.

Valorizzazione della Quota

Calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo stesso.

Volatilità

Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

BCC Vita S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel. +39 02 46 62 75 - pec: bccvita@pec.gruppocattolica.it
Cap. Soc. Euro 62.000.000,00 i.v. - REA del C.C.I.A.A. di Milano n. 1714097 - P.IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230
Codice Fiscale n. 06868981009 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00143 - Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2091 del 29/05/2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7/06/2002 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa - Verona.
www.bccvita.it



INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)

La Società BCC Vita S.p.A., Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, con sede in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano, **quale Titolare dei trattamenti sotto indicati**, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/assicurati/ ⁽¹⁾, anche agli eventuali interessati ⁽²⁾:

- cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
- i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,

fornisce le seguenti informazioni.

DATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi ⁽³⁾, immagini e/o video, dati amministrativi, contabili, professionali, commerciali, patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all'interessato o a terzi ⁽⁴⁾, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

- 1. per finalità assicurative/liquidative del Titolare** e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari ⁽⁵⁾ e conseguenti ⁽⁶⁾ (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti ⁽⁷⁾ alle predette; per l'esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare ⁽⁸⁾; inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;
- 2. per finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare**, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽⁹⁾, salvo opposizione ⁽¹⁰⁾, così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai

⁽¹⁾ anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

⁽²⁾ ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;

⁽³⁾ quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

⁽⁴⁾ quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;

⁽⁵⁾ quali ad esempio la stesura di preventivi;

⁽⁶⁾ quali ad esempio analisi tariffarie;

⁽⁷⁾ quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;

⁽⁸⁾ quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;

⁽⁹⁾ di cui all'art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;

⁽¹⁰⁾ cfr Capitolo "Diritti dell'Interessato";

fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;

3. **per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.cattolica.it), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto ⁽¹¹⁾;**
4. **se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽¹²⁾.** La profilazione avverrà con i dati forniti dall'interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo *social*. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di *marketing* del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di *marketing* personalizzate del Titolare.
5. **se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto ⁽¹³⁾, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽¹⁴⁾ per finalità di *marketing*;**

Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica;

6. **se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽¹⁵⁾, che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto⁽¹⁶⁾, ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.**

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica che, facenti parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, *broker*, intermediari; medici fiduciari, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo,

⁽¹¹⁾ vedi nota 9;

⁽¹²⁾ vedi nota 9;

⁽¹³⁾ vedi nota 9;

⁽¹⁴⁾ editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;

⁽¹⁵⁾ vedi nota 14;

⁽¹⁶⁾ vedi nota 9;

IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, e nell'eventualità INPS; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc..

Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche *extra* UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporvi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg. Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di *marketing* e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e alla finalità di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si precisa che:

o sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4⁽¹⁷⁾, 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;

o per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia;

⁽¹⁷⁾ così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;

- o il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi ⁽¹⁸⁾, comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
- o i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell'interessato.

Il Titolare r.l.p.t.

⁽¹⁸⁾ tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del Codice Privacy e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati.

“StartEvolution 3.1”

Contratto di Assicurazione mista a premio unico e premi unici aggiuntivi con prestazioni legate al valore delle quote di Fondi Interni e al rendimento di una Gestione Separata e con prestazione aggiuntiva per il caso di morte
Codice Tariffa 7008U

Polizza n. x.xxx.xxx

Banca di Credito Cooperativo: ABI: xxxxx – CAB: xxxxx

ASSICURATO

Cognome Nome: _____
 Data di nascita: _____ Codice Fiscale: _____
 Luogo di nascita: _____ Prov: _____ Sesso: x

CONTRAENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE (*)

Cognome Nome/Ragione Sociale: _____
 Data di nascita: _____ C. F./P. IVA: _____
 Luogo di nascita: _____ Prov: _____ Sesso: x
 Residenza/Sede Legale: _____ Prov: _____
 Leg. Rappr.: _____ C. F.: _____
 Data di nascita: _____ Sesso: x
 Tipo Documento: _____ Numero Documento: _____
 Data del rilascio: _____ - Data di scadenza: _____ Rilasciato da: _____
 Luogo: _____
 (*) ai sensi della Legge 231/2007

DATI DI POLIZZA

Data di decorrenza: _____ Data di scadenza: _____ Durata: _____ anni
 Et : _____ Tipo Premio: UNICO
 Premio Lordo: € _____ Cifra fissa: € 30,00 Caricamenti sul premio: %
 Premio Netto: € _____
 Opzione Take Profit: SÌ NO
 Opzione Decumulo Finanziario: SÌ NO Frequenza Riscatto parziale programmato: _____ Importo €
 Opzione Investimento: SÌ NO Fondo di destinazione _____ Importo €
 (Switch programmato mensile) SÌ NO Fondo Interno OBBLIGAZIONARIO GLOBALE €
 Fondo Interno AZIONARIO GLOBALE €

Garanzie: secondo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione all’Art. 1 “Prestazioni assicurative”.

Limitazioni: si rimanda all’Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

ALLOCAZIONE DELL’INVESTIMENTO

Componente sottostante	Profilo Investimento			
	<input type="checkbox"/> Profilo A	<input type="checkbox"/> Profilo B	<input type="checkbox"/> Profilo C	<input type="checkbox"/> Profilo D
Gestione Separata BCC VITA FUTURO	Minimo 10% Massimo 50%	Minimo 10% Massimo 50%	Minimo 10% Massimo 50%	Minimo 10% Massimo 75%
Fondo Interno OBBLIGAZIONARIO GLOBALE	Massimo 90%	Massimo 90%	Massimo 90%	Massimo 90%
Fondo Interno AZIONARIO GLOBALE	Massimo 10%	Massimo 50%	Massimo 90%	Non prevista

Il Premio versato, al netto dei costi di cui all’Art. 10 a) I) delle Condizioni di Assicurazione, verr  investito come di seguito indicato:

Componente sottostante Profilo X	Importo investito (€)
Gestione Separata BCC VITA FUTURO	€
Fondo Interno OBBLIGAZIONARIO GLOBALE	€
Fondo Interno AZIONARIO GLOBALE	€

BCC Vita S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel. +39 02 46 62 75 - pec: bccvita@pec.gruppocattolica.it
 Cap. Soc. Euro 62.000.000,00 i.v. - REA del C.C.I.A.A. di Milano n. 1714097 - P.IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230
 Codice Fiscale n. 06868981009 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00143 - Societ  del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 019 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2091 del 29/05/2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7/06/2002 Societ  soggetta all’attivit  di direzione e coordinamento da parte della Societ  Cattolica di Assicurazione Societ  Cooperativa - Verona.
www.bccvita.it



DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO – Dichiarazione di Buono Stato di Salute

L'Assicurato ha sottoscritto la dichiarazione sullo stato di buona salute? Sì No

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione della dichiarazione sullo stato di salute, l'Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate. In ogni caso l'Assicurato può chiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica che certifichi l'effettivo stato di salute (ogni eventuale onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato).

Il sottoscritto Assicurato dichiara:

(*) di godere attualmente di un buono stato di salute;

(*) di non essere mai stato ricoverato negli ultimi cinque anni in ospedali o case di cura per malattie o interventi chirurgici diversi da appendicectomia, adenotonsillectomia, infortuni senza postumi, parto, chirurgia estetica, intervento ortopedico, ernia inguinale;

(*) di non aver consultato medici specialisti negli ultimi sei mesi al di fuori di semplici controlli di routine;

(*) di non essere esposto a rischi particolari a causa della professione svolta;

(*) di prosciogliere dal segreto professionale e legale tutti i medici che possono averlo curato e/o visitato nonché le altre persone, ospedali, case di cura ed istituti in genere ai quali la Compagnia ritenesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.

Nel caso in cui l'Assicurato non sottoscriva la dichiarazione sullo stato di salute, il capitale in caso di morte dell'Assicurato sarà determinato come previsto all'Art. 12.2 delle Condizioni di Assicurazione, considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all'ultima fascia d'età previsti dalla Tabella F, indipendentemente dall'età dell'Assicurato. In ogni caso la mancata sottoscrizione non pregiudica la conclusione del contratto.

Data _____

Firma dell'Assicurato _____

PRESTAZIONI

Il presente contratto garantisce, in caso di VITA dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la corresponsione ai Beneficiari vita designati di un capitale calcolato in base a quanto previsto dall'Art. 12.1 delle Condizioni di Assicurazione; in caso di DECESSO dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari in caso di decesso designati un capitale calcolato in base a quanto previsto dall'Art. 12.2 delle Condizioni di Assicurazione.

BENEFICIARI

In caso di vita: Si rimanda all'Appendice Beneficiari

In caso di morte: Si rimanda all'Appendice Beneficiari

VERSAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente, quale intestatario del C/C n. _____ presso la Banca di Credito Cooperativo, ABI _____ - CAB _____, autorizza la Compagnia a richiedere alla Banca l'addebito del conto per il premio alla firma di questo contratto e autorizza la Banca a procedere con tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da BCC Vita S.p.A..

Il pagamento del premio è condizione essenziale per l'efficacia del contratto.

Si rimanda alla compilazione dello specifico mandato per addebito diretto SEPA – SDD.

Il Contraente _____

DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 02 21072250 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BCC Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Portafoglio – Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante salvo l'obbligo della Compagnia a rimborsare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso un importo pari alla somma tra:

- il controvalore delle quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto all'Art. 14.1 delle Condizioni di Assicurazione,
- la parte di premio investita nella Gestione Separata,
- i costi gravanti sul premio di cui all'Art. 10 a) I) delle Condizioni di Assicurazione.

L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.

DICHIARAZIONI

Il Contraente *dichiara* di aver ricevuto e preso visione, prima della sottoscrizione del Presente documento di polizza, della seguente documentazione di StartEvolution 3.1, (codice Tariffa 7008U), che costituisce parte integrante del contratto:

- Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (“KID”);
- Set Informativo;
- Documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento degli Intermediari e dichiarazione contenente le informazioni generali sull’intermediario, le informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interesse, nonché le informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente, redatti in conformità alle prescrizioni dell’IVASS (Allegato 3 e 4).

Il Contraente *dichiara* altresì di essere stato informato della possibilità di:

- richiedere che i successivi documenti e comunicazioni riguardanti il contratto, gli vengano trasmessi in formato elettronico all’indirizzo email fornito dal Contraente stesso, nonché di essere stato informato che può modificare in qualsiasi momento la modalità di consegna e di comunicazione prescelta.

Il Contraente _____

L’Assicurato dichiara di prestare il proprio consenso, ai fini di quanto previsto dall’Art. 1919 del Cod. Civ., all’assicurazione sulla propria vita di cui al presente contratto.


L’Assicurato _____

Milano, xx/xx/xxxx

Il Contraente _____

Per l’identificazione di Contraente/Assicurato/Legale Rappresentante

Timbro e firma della Banca

BCC Vita S.p.A.
Il Rappresentante Legale
Marco Passafiume Alfieri


Cognome e Nome del Contraente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prestazione del consenso riferita al Contraente

Preso visione dell'informativa sopra riportata, garantendo l'osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:

- ❖ al trattamento dei dati personali anche relativi allo stato di salute **per le finalità relative all'attività assicurativa/liquidativa**, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informativa, anche appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche *extra* UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;

CONSENTO NON CONSENTO

- da compilare solo nel caso di persone fisiche

- in caso di minori sottoscrivono i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale

- ❖ al trattamento dei dati personali **per finalità di profilazione effettuata dal Titolare**, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽¹⁹⁾; il consenso è **facoltativo**;

CONSENTO NON CONSENTO

- da compilare anche nel caso di persone giuridiche

- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età

- ❖ al trattamento **per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto** ⁽²⁰⁾, di **comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche** ⁽²¹⁾, per finalità di *marketing* di questi; il consenso è **facoltativo**;

CONSENTO NON CONSENTO

- da compilare anche nel caso di persone giuridiche

- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età

- ❖ alla comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽²²⁾, per finalità di *marketing* di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽²³⁾; il consenso è **facoltativo**.

CONSENTO NON CONSENTO

- da compilare anche nel caso di persone giuridiche

- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età

Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Titolare.

Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Gruppo Imprenditoriale Cattolica.

Dichiaro che i *flag* apposti nei campi "consensi" soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche qualora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall'operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.

xxxxxxx, xx/xx/xxxx

Il Contraente _____

⁽¹⁹⁾ vedi nota 9;

⁽²⁰⁾ vedi nota 9;

⁽²¹⁾ vedi nota 9;

⁽²²⁾ vedi nota 14;

⁽²³⁾ vedi nota 9.

Prestazione del consenso riferita all'Assicurato

Preso visione dell'informativa sopra riportata, garantendo l'osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:

- ❖ al trattamento dei dati personali anche relativi allo stato di salute **per le finalità relative all'attività assicurativa/liquidativa**, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informativa, anche appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche *extra* UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;
 - CONSENTO NON CONSENTO
 - **da compilare solo nel caso di persone fisiche**
 - **in caso di minori sottoscrivono i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale**

- ❖ al trattamento dei dati personali **per finalità di profilazione effettuata dal Titolare**, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽²⁴⁾; il consenso è **facoltativo**;
 - CONSENTO NON CONSENTO
 - **da compilare anche nel caso di persone giuridiche**
 - **il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età**

- ❖ al trattamento **per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto** ⁽²⁵⁾, **di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche** ⁽²⁶⁾, per finalità di *marketing* di questi; il consenso è **facoltativo**;
 - CONSENTO NON CONSENTO
 - **da compilare anche nel caso di persone giuridiche**
 - **il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età**

- ❖ alla comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽²⁷⁾, per finalità di *marketing* di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽²⁸⁾; il consenso è **facoltativo**.
 - CONSENTO NON CONSENTO
 - **da compilare anche nel caso di persone giuridiche**
 - **il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età**

- Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Titolare.**

- Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Gruppo Imprenditoriale Cattolica.**

Dichiaro che i flag apposti nei campi "consensi" soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche qualora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall'operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.

xxxxxxx, xx/xx/xxxx

L'Assicurato _____

⁽²⁴⁾ vedi nota 9;

⁽²⁵⁾ vedi nota 9;

⁽²⁶⁾ vedi nota 14;

⁽²⁷⁾ vedi nota 14;

⁽²⁸⁾ vedi nota 9.



Direzione Generale

Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano

telefono 02 466275 - fax 02 89078949

www.bccvita.it

e-mail: info@bccvita.bcc.it

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001